

SISTEMA D'INFORMAZIONE SCHENGEN

UNA GUIDA ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO

**La presente guida è stata stilata
dall'Autorità di controllo comune
Schengen**

**Indirizzo: Segretariato per la protezione dei
dati
Consiglio dell'Unione europea
175, Rue de la Loi (00FL59)
B-1048 BRUXELLES
tel.:+32(0)22818996**

SOMMARIO

I.	Riepilogo dei principi generali.....	4
II.	Descrizione della procedura per il diritto di accesso in ciascuno degli Stati dello spazio Schengen	7
III.	Situazioni particolari che richiedono una procedura specifica:	8
IV.	AUSTRIA	13
V.	BELGIO	18
VI.	REPUBBLICA CECA	20
VII.	DANIMARCA	22
VIII.	FINLANDIA	25
IX.	FRANCIA	26
X.	GERMANIA	28
XI.	GRECIA	30
XII.	UNGHERIA	32
XIII.	ISLANDA	33
XIV.	ITALIA	35
XV.	LETTONIA	37
XVI.	LUSSEMBURGO	40
XVII.	LITUANIA	42
XVIII.	MALTA	46
XIX.	PAESI BASSI	48
XX.	NORVEGIA	50
XXI.	POLONIA	52
XXII.	PORTOGALLO	56
XXIII.	REPUBBLICA SLOVACCA	57
XXIV.	SLOVENIA	60
XXV.	SPAGNA	63
XXVI.	SVEZIA	66
XXVII.	SVIZZERA	68
	Allegati (Modelli di lettere)	69
	Allegato 1	69
	Allegato 2	70
	Allegato 3	71

La presente guida descrive le modalità di esercizio del diritto di accesso al Sistema d'informazione Schengen (SIS).

Benché inizialmente fosse destinata agli interessati al fine di assisterli nell'esercizio del loro diritto di accesso, è intesa ad essere una fonte di informazioni pratiche che possono essere consultate da chiunque esercita a titolo professionale il diritto di accesso (autorità per la protezione dei dati, forze di polizia, uffici degli stranieri, avvocati, ecc.).

La guida si articola in tre sezioni: un riepilogo dei principi generali e delle principali definizioni che si riferiscono al SIS, una descrizione della procedura per l'esercizio del diritto di accesso in ciascun paese interessato e una presentazione di alcuni casi particolari che richiedono una procedura specifica.

I. RIEPILOGO DEI PRINCIPI GENERALI

I.A Il Sistema d'informazione Schengen (SIS)

L'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e la relativa convenzione di applicazione del 19 giugno 1990 hanno istituito uno spazio di libera circolazione delle persone mediante la soppressione dei controlli alle frontiere interne degli Stati membri e l'instaurazione del principio di un controllo unico di frontiera all'entrata nel territorio Schengen.

Per mantenere un livello soddisfacente di sicurezza è apparso necessario, fra altre misure (rafforzamento della cooperazione tra forze di polizia e giudiziaria, armonizzazione delle politiche in materia di visti e di asilo), creare il Sistema d'informazione Schengen (SIS).

Il SIS è un archivio di dati comune a tutti gli Stati membri dello spazio Schengen. Vi sono centralizzate due grandi categorie di informazioni concernenti, in primo luogo, le persone ricercate o scomparse e le persone poste sotto sorveglianza e, in secondo luogo, i veicoli e gli oggetti rubati o smarriti, quali, in particolare, documenti di identità, certificati d'immatricolazione dei veicoli e numeri di targhe dei veicoli.

Possono essere, ad esempio, memorizzati nel Sistema d'informazione Schengen i seguenti dati:

- le persone ricercate o sorvegliate dai servizi di polizia,
- le persone scomparse o che debbono essere poste sotto protezione, in particolare i minori,
- le persone non cittadine di uno Stato membro dello spazio Schengen alle quali è vietato entrare nel territorio Schengen.

All'esecuzione di una richiesta si applica il diritto nazionale dello Stato Schengen di esecuzione. Se l'azione non può essere eseguita conformemente al diritto nazionale, lo Stato Schengen richiesto deve informare al riguardo, immediatamente, lo Stato Schengen che ha effettuato la segnalazione.

In applicazione dei principi della protezione dei dati, particolari diritti sono riconosciuti dalla convenzione di Schengen a tutte le persone.

Si tratta essenzialmente:

- del diritto di accesso ai dati ad esse attinenti memorizzati nel SIS;
- del diritto di rettifica quando i dati contengono errori di fatto o del diritto di cancellazione quando i dati contengono errori di diritto;
- del diritto di chiedere alle autorità nazionali per la protezione dei dati di verificare i dati ad esse attinenti inseriti nel SIS e l'uso che ne viene fatto;
- del diritto di proporre un'azione dinanzi a giurisdizioni o autorità competenti al fine di ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati errati ovvero un indennizzo.

I.B Diritto di accesso

Il diritto di accesso è la facoltà per chiunque lo richieda di consultare le informazioni che lo riguardano memorizzate in un archivio di dati analogo a quello previsto dal diritto nazionale. Si tratta di un principio fondamentale di protezione dei dati, che permette agli interessati di esercitare un controllo sui dati personali detenuti da terzi.

Tale diritto è espressamente previsto dalla convenzione di applicazione di Schengen del 19 giugno 1990. Ai sensi dell'articolo 109 di detta convenzione, chiunque ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano inseriti nel Sistema d'informazione Schengen (SIS). Tale diritto è integrato da un diritto di rettifica quando i dati contengono errori di fatto e da un diritto di cancellazione quando i dati sono inficiati da un errore di diritto (articolo 110).

L'accesso è rifiutato se può nuocere all'esecuzione dell'attività legale indicata nella segnalazione o ai fini della tutela dei diritti e della libertà altrui. È negato in ogni caso durante il periodo di validità di una segnalazione ai fini di sorveglianza discreta (articolo 109, paragrafo 2 della convenzione).

Chiunque eserciti il proprio diritto di accesso può rivolgersi alle autorità competenti del paese Schengen¹ da lui scelto. Questa facoltà di scelta risulta dal fatto che tutte le basi di dati nazionali (N.SIS) sono identiche alla base centrale (C.SIS) installata a Strasburgo (cfr. articolo 92, paragrafo 2 della convenzione). Il diritto di accesso verte pertanto su dati identici, qualunque sia lo Stato presso il quale è presentata la domanda.

Ciò nonostante, il diritto di accesso si esercita in conformità al diritto dello Stato adito. Le norme procedurali applicabili variano da un paese all'altro, in quanto sono attualmente in vigore due tipi di regimi per il diritto di accesso agli archivi di polizia e pertanto al SIS. Taluni paesi prevedono il diritto di accesso diretto, altri il diritto di accesso indiretto.

Chiunque lo desideri può ottenere informazioni sul regime per il diritto di accesso e di rettifica applicabile presso l'autorità nazionale per la protezione dei dati dello Stato Schengen rispettivo.

I.B.1 Diritto di accesso diretto

In questo caso la persona sottopone la domanda direttamente alle autorità competenti per la gestione dei dati (servizi di polizia, gendarmeria, dogane, ecc.). Se il diritto nazionale lo prevede, al richiedente possono essere comunicate le informazioni che lo riguardano.

¹ Belgio, Repubblica ceca, Ungheria, Malta, Lituania, Lettonia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Francia, Germania, Italia, Portogallo, Spagna, Austria, Grecia, Danimarca, Slovenia, Slovacchia, Polonia, Svezia, Svizzera, Finlandia, Norvegia e Islanda (situazione ad ottobre 2009).

I.B.2 Diritto di accesso indiretto

In questo caso la persona presenta richiesta di accesso all'autorità nazionale per la protezione dei dati dello Stato presso cui ha presentato la richiesta. La verifica dei dati memorizzati nel SIS è effettuata, alla stregua di quelle per gli archivi di polizia che interessano la sicurezza nazionale, la difesa o la pubblica sicurezza, dall'autorità per la protezione dei dati.

Le modalità di comunicazione dei dati differiscono a seconda del paese (cfr. in appresso) e possono in taluni casi essere estremamente limitate.

I.C Principio della rettifica o della cancellazione dei dati

Ai sensi della convenzione di Schengen, soltanto lo Stato che ha effettuato una segnalazione inserita nel SIS la può modificare o cancellare (articolo 106).

Quando a un paese che applica il diritto di accesso diretto è presentata richiesta di accesso per una segnalazione che non è stata effettuata dallo Stato in questione, esso deve fornire allo Stato che ha effettuato tale segnalazione l'occasione di prendere posizione quanto alla possibilità di comunicare i dati al richiedente.

Quando si tratta di un paese che applica un diritto di accesso indiretto, le autorità nazionali per la protezione dei dati devono cooperare strettamente, sulla base dell'articolo 114, paragrafo 2 della convenzione di Schengen (cfr. in appresso).

II. DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA PER IL DIRITTO DI ACCESSO IN CIASCUNO DEGLI STATI DELLO SPAZIO SCHENGEN

Le procedure specifiche per ciascun paese che applica l'acquis di Schengen seguite dalla persone che desiderano esercitare il loro diritto di accesso sono indicate nelle schede nazionali di cui ai punti IV-XXVII.

III. SITUAZIONI PARTICOLARI CHE RICHIEDONO UNA PROCEDURA SPECIFICA:

III.A. Cooperazione tra autorità nazionali per la protezione dei dati:

Quando una persona presenta richiesta di accesso ai dati che la riguardano all'autorità nazionale per la protezione dei dati di uno degli Stati membri dello spazio Schengen e, all'atto del controllo dei dati, emerge che questi sono stati introdotti da un altro Stato Schengen, una stretta cooperazione è instaurata tra le autorità di controllo dei due Stati interessati, vale a dire quello in cui è stata introdotta la richiesta di accesso e quello che ha effettuato la segnalazione.

In considerazione dell'elevato numero di richieste di accesso che coinvolgono più Stati e delle conseguenze che una segnalazione nel SIS può avere in materia di libertà individuali, in particolare la libertà di circolazione, occorre una cooperazione efficace e rapida tra le autorità di controllo. Si dovrebbero seguire i seguenti principi nel rispetto del diritto nazionale:

- L'autorità di controllo nazionale cui è stata presentata una richiesta di accesso deve, quando i dati personali sono stati inseriti da un altro Stato, agire in stretta cooperazione con l'autorità di controllo nazionale di detto altro Stato.
Una domanda di cooperazione non comporta in nessun caso la perdita di competenza dell'autorità di controllo adita inizialmente.
- L'autorità di controllo adita inizialmente deve fornire all'autorità richiesta tutte le informazioni in suo possesso utili all'esercizio delle verifiche. L'autorità di controllo nazionale richiesta deve procedere con diligenza alle verifiche richieste.

In particolare, l'autorità di controllo deve verificare la fondatezza della segnalazione nel SIS, il che comporta talvolta la necessità di estendere le verifiche ai dati memorizzati negli archivi nazionali.

- Al trattamento di tali richieste deve essere data particolare priorità, al fine di non allungare eccessivamente i termini della risposta al richiedente.

Se, ai sensi del diritto nazionale applicabile, il richiedente è in grado di esercitare il suo diritto di accesso direttamente presso le autorità che gestiscono gli archivi nazionali, tale possibilità deve essergli comunicata quanto prima.

- Al termine delle verifiche, l'autorità di controllo richiesta trasmette all'autorità di controllo adita inizialmente tutte le informazioni raccolte nel corso delle sue indagini e formula un parere. In tale parere l'autorità di controllo nazionale informa l'autorità di controllo nazionale richiesta circa le implicazioni del suo diritto nazionale sul diritto di accesso. Può stabilire quale sarebbe la decisione relativa alla richiesta di accesso in base a detto diritto nazionale. Indica, nel caso di un'autorità che applica il diritto di accesso diretto, laddove l'autorità richiedente applica il diritto di accesso indiretto, se è d'accordo a trasmettere al richiedente le informazioni in questione.

III. B L'inserimento di "alias"

Accade di frequente che una persona la cui identità sia stata usurpata (ad esempio in seguito al furto e all'uso fraudolento dei suoi documenti di identità da parte di terzi) sia segnalata nel SIS. La persona ricercata è registrata sotto le diverse identità che può assumere.

Le segnalazioni nel SIS di persone la cui identità è stata usurpata pongono seri problemi di ordine giuridico e pratico.

Il SIS contiene una segnalazione corredata di un'identità che non corrisponde né di diritto né de facto a una persona che risponde ai criteri previsti agli articoli da 95 a 100 della convenzione di Schengen. Talune segnalazioni sono in contrasto con i principi di pertinenza e di esattezza dei dati, essenziali in materia di protezione degli stessi.

L'esperienza delle autorità di controllo nazionali dimostra inoltre che le persone la cui identità sia stata usurpata possono trovarsi in una situazione estremamente spiacevole e incontrare grandi difficoltà nel far valere i propri diritti.

Fatte salve le soluzioni tecniche eventualmente previste, ai fini del trattamento delle richieste di accesso presentate da persone la cui identità sia stata usurpata si dovrebbero applicare i seguenti principi:

- In considerazione dell'obbligo che hanno gli Stati partecipanti al SIS di garantire che i dati inseriti siano esatti e aggiornati, il mantenimento delle segnalazioni di persone la cui identità sia stata usurpata può essere ammesso solo in misura assai ristretta, vale a dire unicamente nei casi la cui gravità, alle condizioni menzionate negli articoli da 95 a 100, giustifica il trattamento di tali dati.
I diritti della persona la cui identità sia stata usurpata, in particolare il diritto di chiedere la cancellazione di una segnalazione che le arreca pregiudizio e il rischio che comporterebbe la soppressione di detta segnalazione devono essere ponderati.
- Nell'esercizio del diritto di accesso ai dati della persona la cui identità sia stata usurpata, lo Stato che ha effettuato la segnalazione dovrebbe accogliere una domanda di cancellazione della segnalazione con la massima celerità nella maggior parte dei casi, in particolare qualora la segnalazione sia stata effettuata sulla base dell'articolo 96 e non, ad esempio, dell'articolo 95.
- Può infine capitare che una persona la cui identità è registrata nel SIS in quanto "identità accertata" sostenga che il suo nome sia stato usurpato e usato a fini fraudolenti. Questa delicata situazione può prodursi quando l'autore di un reato sia stato fermato e si sia presentato sotto l'identità della vittima dell'usurpazione di identità. L'ACC Schengen ritiene che in simili casi la persona che asserisce di essere vittima di un'usurpazione di identità deve essere in grado di provare con qualsiasi mezzo di non essere l'autore dei fatti che le sono contestati nonché di far valere i propri diritti.

III. C Segnalazione di uno straniero titolare di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato membro

L'articolo 25, paragrafo 2 della convenzione di Schengen prevede in questi casi la procedura seguente:

"Qualora risulti che uno straniero titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato da una delle parti contraenti è segnalato ai fini della non ammissione, la parte contraente che ha effettuato la segnalazione consulta la parte che ha rilasciato il titolo di soggiorno per stabilire se vi sono motivi sufficienti per ritirare il titolo stesso.

Se il documento di soggiorno non viene ritirato, la parte contraente che ha effettuato la segnalazione procede al ritiro di quest'ultima, ma può tuttavia iscrivere lo straniero nel proprio elenco nazionale delle persone segnalate."

Può accadere che un cittadino straniero sia segnalato nel SIS da uno Stato membro dello spazio Schengen sulla base dell'articolo 96 della convenzione di Schengen, mentre risiede regolarmente in un altro Stato membro.

Detta situazione appare illogica, poiché una persona residente nel territorio di uno Stato membro dello spazio Schengen non può contemporaneamente essere registrata nel SIS in quanto persona "indesiderabile" nello spazio Schengen.

Pertanto è importante che ogni autorità per la protezione dei dati, quando scopre che la persona che esercita il proprio diritto di accesso al SIS si trova nella situazione sopra descritta, verifichi il rispetto della procedura prevista all'articolo 25, paragrafo 2 della convenzione di Schengen, che, nella maggior parte dei casi, porta alla cancellazione della segnalazione della persona in questione. Se il paese che ha rilasciato il titolo di soggiorno ritiene che non vi sia motivo di ritirare il medesimo regolarmente rilasciato, la cancellazione della segnalazione dal SIS deve essere automatica. Su questo punto la convenzione non lascia alcun margine discrezionale allo Stato che ha effettuato la segnalazione.

Lo studio effettuato in proposito dall'ACC ha rivelato che questa procedura non è sistematicamente attuata e che può risultare assai lunga per l'interessato. Pare inoltre che gli Stati membri ritengano di disporre della facoltà di valutare la necessità di cancellare una segnalazione sulla base dell'articolo 25, paragrafo 2 della convenzione di Schengen.

Alla luce di queste constatazioni, le autorità per la protezione dei dati dovrebbero applicare i principi seguenti:

- verificare se la persona segnalata nel SIS sia in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato da uno Stato membro dello spazio Schengen,
 - in questa ipotesi, rammentare alle autorità interessate il carattere automatico (salvo eccezioni) della cancellazione della segnalazione, e insistere affinché la cancellazione dei dati nel SIS intervenga celermente.
-

IV. AUSTRIA

1. Natura del diritto di accesso (diretto, indiretto o diritto di accesso misto)

In Austria il diritto di accesso alle informazioni ai sensi della legge sulla protezione dei dati è fondamentalmente diretto, in altri termini, le richieste di informazione devono essere rivolte al responsabile del trattamento dei dati ("Auftraggeber" nella terminologia austriaca), che vi risponde personalmente. Tale regola è generalmente applicata in virtù della legge austriaca in materia di protezione dei dati ed è applicata anche e soprattutto alle informazioni relative alle segnalazioni di cui agli articoli da 95 a 100 della convenzione inserite nel SIS.

2. Estremi dell'organismo al quale deve essere presentata la richiesta di accesso

Le richieste di informazioni devono essere presentate alle autorità di polizia (in quanto responsabili del trattamento dei dati) se l'interessato desidera sapere se tali autorità trattano dati che lo riguardano.

3. Formalità per la richiesta: informazioni e documenti da fornire - costo eventuale

Conformemente all'articolo 26 della legge sulla protezione dei dati (DSG) del 2000, il responsabile del trattamento dei dati deve informare l'interessato allorché:

- l'interessato presenta una richiesta scritta (la richiesta può essere anche fatta verbalmente con il consenso del responsabile) e
- l'interessato fornisce la dovuta prova della sua identità (vale a dire, una copia della carta d'identità)

Le informazioni devono contenere:

- i dati trattati
- le informazioni disponibili sulla loro origine
- tutti i destinatari o gruppi di destinatari dei dati trasmessi
- la finalità dell'uso dei dati
- la base giuridica in una forma generalmente comprensibile
- su richiesta dell'interessato, il nome e l'indirizzo dei fornitori di servizi incaricati del trattamento dei dati.

Le informazioni non devono essere comunicate allorché:

- la protezione dell'interessato lo richiede per motivi particolari
- gli interessi legittimi predominanti del responsabile del trattamento dei dati o di un terzo vi si oppongono
- gli interessi pubblici predominanti vi si oppongono perché bisogna:
 - tutelare le istituzioni costituzionali della Repubblica d'Austria
 - garantire la disponibilità operativa dell'esercito federale
 - tutelare gli interessi della difesa globale del paese
 - difendere importanti interessi della Repubblica d'Austria o dell'Unione europea nei settori della politica estera, dell'economia o delle finanze o
 - prevenire, impedire o perseguire reati.

Se la protezione degli interessi pubblici impone il rifiuto di comunicare le informazioni al momento dell'esecuzione, si deve comunque fare presente, ogniqualvolta le informazioni non siano fornite (anche se effettivamente non viene usato alcun dato) che "non è utilizzato alcun dato riguardante l'interessato la cui comunicazione sia obbligatoria" (punto 5).

Tale rifiuto è soggetto al controllo dell'autorità nazionale per la protezione dei dati ("Datenschutzkommission") e può essere oggetto di una procedura di ricorso specifica.

Le informazioni non possono essere fornite se l'interessato non partecipa alla procedura o se non versa l'importo stabilito per legge.

L'interessato deve partecipare alla procedura su richiesta entro limiti ragionevoli.

Il responsabile del trattamento dei dati deve comunicare le informazioni entro otto settimane o giustificare per iscritto un rifiuto totale o parziale.

Le informazioni sono gratuite se riguardano un archivio attuale e se l'interessato non ha ancora presentato la stessa richiesta nell'anno in corso.

In tutti gli altri casi, può essere chiesto un importo forfettario pari a 18,89 EUR che può variare se le spese sostenute effettivamente sono più elevate. Se la comunicazione delle informazioni ha dato luogo a una rettifica, l'importo deve essere rimborsato.

4. Estremi dell'autorità nazionale per la protezione dei dati e ruolo che essa può svolgere

Datenschutzkommission
Hohenstaufengasse 3
A - 1010 Vienna
Tel.: +43 1 531 15/2525
Fax: +43 1 531 15/2690
E-mail: dsk@dsk.gv.at.

Se, allo scadere del termine di otto settimane, l'autorità di polizia non ha fornito una risposta o se l'interessato è informato del fatto che non è stato trattato alcun dato la cui comunicazione sia obbligatoria, esso può rivolgersi all'autorità nazionale per la protezione dei dati conformemente all'articolo 31, paragrafi 1 e 4 della legge sulla protezione dei dati del 2000.

Se, nel quadro di una procedura di ricorso ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 4 della legge sulla protezione dei dati del 2000, il responsabile del trattamento dei dati chiede la riservatezza per motivi di interesse pubblico predominante, l'autorità per la protezione dei dati deve verificare la necessità della riservatezza e notificare la diffusione dei dati allorché non sia giustificata rispetto all'interessato.

L'autorità di polizia può, tuttavia, contestare tale notifica dinanzi al tribunale amministrativo. In assenza di ricorso, essa deve rispondere alla notifica dell'autorità per la protezione dei dati entro otto settimane; in caso contrario l'autorità per la protezione dei dati può trasmettere i dati all'interessato.

5. Riferimenti dei principali testi nazionali applicabili

Articolo 26 della legge sulla protezione dei dati del 2000, (DSG 2000), BGBl (Gazzetta ufficiale federale) I, n. 165/1999.

Articolo 26, paragrafo 1 Il responsabile del trattamento dei dati deve informare l'interessato dei dati trattati che lo riguardano, qualora questi presenti una domanda scritta e fornisca la dovuta prova della sua identità. Le richieste di informazione possono anche essere presentate verbalmente con il consenso del responsabile. Le informazioni fornite devono contenere, in una forma generalmente comprensibile, i dati trattati, le informazioni disponibili sulla loro origine, i destinatari o gruppi di destinatari dei dati trasmessi, la finalità dell'uso dei dati e le corrispondenti basi giuridiche. Su richiesta dell'interessato, devono contenere inoltre il nome e l'indirizzo dei fornitori di servizi incaricati del trattamento dei dati. Con il consenso dell'interessato, le informazioni scritte possono essere sostituite dalle informazioni orali con possibilità di verifica dei dati e di farne una copia o fotocopia.

(2) Le informazioni non devono essere comunicate quando la protezione dell'interessato lo richieda per motivi particolari o quando vi si oppongono gli interessi legittimi predominanti del responsabile del trattamento dei dati o di un terzo, e segnatamente gli interessi pubblici predominanti. Questi ultimi possono risultare dalla necessità di:

1. tutelare le istituzioni costituzionali della Repubblica d'Austria
2. garantire la disponibilità operativa dell'esercito federale
3. tutelare gli interessi della difesa globale del paese
4. difendere importanti interessi della Repubblica d'Austria o dell'Unione europea nei settori della politica estera, dell'economia o delle finanze o
5. prevenire, impedire o perseguire reati.

Il rifiuto di comunicare le informazioni per i motivi indicati ai punti 1-5 è soggetto al controllo dell'autorità per la protezione dei dati, conformemente all'articolo 30, paragrafo 3 e può essere oggetto di una procedura di ricorso specifica presso tale autorità conformemente all'articolo 31, paragrafo 4.

(3) L'interessato deve partecipare alla procedura su richiesta entro limiti ragionevoli per evitare al responsabile del trattamento dei dati qualsiasi lavoro ingiustificato e sproporzionato.

(4) Entro otto settimane dalla ricezione della richiesta devono essere comunicate le informazioni o devono essere forniti per iscritto i motivi del rifiuto totale o parziale. È possibile inoltre non comunicare le informazioni, poiché l'interessato non ha partecipato alla procedura conformemente al paragrafo 3 o non ha versato l'importo stabilito.

(5) Nella fase di esecuzione, per quanto riguarda i compiti di cui al paragrafo 2, punti 1-5, si deve procedere come segue quando il rifiuto di comunicare le informazioni è giustificato dalla tutela degli interessi pubblici: in tutti i casi in cui non sono fornite le informazioni, anche se effettivamente non è usato alcun dato, la giustificazione quanto al merito sarà sostituita da un'indicazione secondo la quale non è usato alcun dato riguardante l'interessato la cui comunicazione sia obbligatoria. L'ammissibilità di tale procedura è soggetta al controllo dell'autorità per la protezione dei dati conformemente all'articolo 30, paragrafo 3 e può essere oggetto di una procedura di ricorso specifica presso tale autorità conformemente all'articolo 31, paragrafo 4.

(6) Le informazioni devono essere comunicate gratuitamente se riguardano il contenuto aggiornato di un archivio di dati e se l'interessato non ha precedentemente presentato una richiesta d'informazione al responsabile del trattamento dei dati durante l'anno in corso nello stesso settore di attività. In tutti gli altri casi, può essere chiesto un importo forfettario pari a 18,89 EUR che può variare se le spese sostenute effettivamente sono più elevate. L'importo versato deve essere rimborsato fatte salve eventuali richieste di risarcimento, se i dati sono stati manipolati illegalmente o se le informazioni hanno dato luogo ad una rettifica.

(7) Non appena viene a conoscenza di una richiesta di informazione, il responsabile del trattamento dei dati non può distruggere i dati riguardanti l'interessato per un periodo di quattro mesi e, in caso di ricorso presso l'autorità per la protezione dei dati presentato conformemente all'articolo 31, prima della definitiva conclusione della procedura.

(8) Qualora il pubblico sia autorizzato per legge a prendere atto di archivi di dati, l'interessato ha il diritto di chiedere informazioni circa la portata del diritto di consultazione. La procedura di consultazione è disciplinata dalle disposizioni più specifiche delle leggi in materia di pubblici registri.

(9) Le disposizioni specifiche della legge sul casellario giudiziario del 1968 relative agli estratti del casellario giudiziario si applicano alle informazioni provenienti dal casellario giudiziario.

(10) Qualora un contraente decida di propria iniziativa, in virtù delle disposizioni giuridiche, delle regole deontologiche o delle regole di condotta di cui all'articolo 6, paragrafo 4, di ricorrere ad un'applicazione di dati conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, terza frase, l'interessato può altresì rivolgere prima la propria richiesta d'informazione alla persona che ha ordinato il lavoro. Quest'ultima deve trasmettergli immediatamente e gratuitamente il nome e l'indirizzo del contraente, se non sono ancora noti, affinché l'interessato possa esercitare il proprio diritto di accesso alle informazioni conformemente al paragrafo 1.

6. Regime linguistico

Conformemente alla legislazione austriaca, l'interessato può avviare in tedesco la procedura relativa al diritto di accesso.

V. BELGIO

1. Natura del diritto di accesso

Chiunque gode del diritto di accesso indiretto ai dati personali che lo riguardano trattati dalle autorità di polizia. Per esercitare tale diritto l'interessato deve presentare una richiesta all'autorità nazionale per la protezione dei dati.

2. Estremi dell'organismo al quale deve essere presentata la richiesta di accesso

Commission de la protection de la vie privée
Rue Haute 139>
1000 Bruxelles

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levensfeer
Hoogstraat 139
1000 Brussel
Tel: +32 2 213 85 40
Fax: +32 2 213 85 65

Internet: <http://www.privacycommission.be> <http://www.privacycommission.be/>
E-mail: commission@privacy.fgov.be

3. Formalità per la richiesta: informazioni e documenti da fornire

Le richieste, recanti data e firma, devono essere presentate alla predetta autorità. Esse contengono cognome e nome, data di nascita e cittadinanza dell'interessato nonché una fotocopia della carta d'identità.

Riportano inoltre, se noti, la designazione dell'autorità o del servizio competente e tutti gli elementi pertinenti relativi ai dati oggetto di contestazione - natura, circostanze, fonte di rinvenimento dei dati e rettifiche eventualmente richieste.

La procedura è gratuita.

4. Possibile esito della richiesta di accesso. Contenuto della comunicazione

Ogniqualvolta riceve una richiesta di accesso indiretto ai dati personali trattati da un'autorità di polizia, l'autorità nazionale per la protezione dei dati procede alle necessarie verifiche con l'autorità in questione.

Una volta eseguite le verifiche l'autorità nazionale per la protezione dei dati comunica all'interessato che sono state effettuate. Ove opportuno, in caso di trattamento di dati da parte di un'autorità di polizia a fini di controlli d'identità e previa consultazione dell'autorità competente, l'autorità per la protezione dei dati fornisce all'interessato qualsiasi altra informazione essa reputi opportuna.

5. Riferimenti dei principali testi nazionali applicabili

- Legge dell'8 dicembre 1992 relativa alla protezione della vita privata per quanto concerne il trattamento di dati personali, modificata dalla legge dell'11 dicembre 1998 che recepisce la direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995, in particolare l'articolo 13;
- regio decreto del 13 febbraio 2001 recante esecuzione della legge dell'8 dicembre 1992 relativa alla protezione della vita privata per quanto concerne il trattamento di dati personali, in particolare gli articoli da 36 a 46.

VI. REPUBBLICA CECA

1. Natura del diritto di accesso

Il diritto di accesso dell'interessato è diretto. L'interessato deve esercitare innanzi tutto i propri diritti relativi al SIS nei confronti del responsabile del trattamento dei dati, vale a dire la polizia della Repubblica ceca.

2. Estremi dell'organismo al quale deve essere presentata la richiesta di accesso

Police Presidium of the Czech Republic

P. O. Box 62/K-SOU

Strojnická 27

170 89 Prague 7

3. Formalità per la richiesta: informazioni e documenti da fornire - costo eventuale

Le informazioni sulle modalità di richiesta d'informazione o di rettifica/cancellazione dei dati sono disponibili sui siti web dell'autorità per la protezione dei dati (<http://www.uoou.cz>), compresi i moduli che l'interessato potrebbe usare. I siti web della polizia (<http://www.policie.cz>) e del Ministero dell'Interno (<http://www.mvcr.cz/eu-schengen.aspx>) forniscono le stesse informazioni così come i siti web generali "europei" della Repubblica ceca (<http://www.euroskop.cz>).

L'interessato è autorizzato a trasmettere una richiesta scritta alla polizia della Repubblica ceca (cfr. indirizzo) in cui afferma di avere diritto di informazione e di rettifica o di cancellazione dei suoi dati trattati nel SIS. Le informazioni sul trattamento dei dati personali nel SIS saranno comunicate solo al diretto interessato (o al suo procuratore). La richiesta deve contenere l'identificazione del richiedente, cognome completo, nome, data e luogo di nascita e indirizzo. La polizia deve rispondere entro 60 giorni. L'esercizio del diritto di accesso è gratuito.

4. Estremi dell'autorità nazionale per la protezione dei dati e ruolo che essa può svolgere

The Office for Personal Data Protection

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

Czech Republic

deve L'ufficio per la protezione dei dati personali è competente per esaminare il trattamento dei dati personali nella sezione nazionale del SIS su richiesta degli interessati laddove vi sia un sospetto di procedura illegale o laddove il responsabile del trattamento dei dati (la polizia della Repubblica ceca) non abbia fornito una risposta soddisfacente.

5. Possibile esito della richiesta di accesso. Contenuto della comunicazione

La polizia dovrebbe rispondere se e quali dati personali che riguardano l'interessato sono contenuti nel SIS, perché sono stati inseriti (per quale scopo) e da quale autorità.

Conformemente all'articolo 83, paragrafo 4 della legge sulla polizia, essa non deve accogliere la richiesta se compromette l'adempimento dei compiti di polizia connessi alla materia penale, alla sicurezza nazionale o mette in pericolo gli interessi legittimi di terzi.

6. Riferimenti dei principali testi nazionali applicabili

Legge n. 101/2000, racc. del 2000, sulla protezione dei dati personali e sulla modifica di alcune leggi (articoli 12 e 21)

Legge n. 273/2008, racc. del 2008, sulla polizia della Repubblica ceca (articoli 83 e 84)

7. Regime linguistico

La lingua ceca è l'unica lingua ufficiale per la comunicazione con le autorità ceche. Tuttavia le autorità ceche per la protezione dei dati comunicano anche in lingua inglese. Le informazioni di base sulle modalità di richiesta del diritto di accesso sono disponibili anche in lingua inglese sul sito web dell'autorità ceca per la protezione dei dati.

VII. DANIMARCA

1. Natura del diritto di accesso

Il diritto di accesso dell'interessato è diretto.

2. Estremi dell'organismo al quale deve essere presentata la richiesta di accesso

Le richieste di accesso devono essere presentate al servizio di polizia che è responsabile del trattamento:

Rigspolitiet
Polititorvet 14
DK-1780 København V
Tel.: +45 33 14 88 88

3. Formalità per la richiesta: informazioni e documenti da fornire - costo eventuale

Le richieste non prevedono formalità particolari.

Alle richieste di accesso deve essere data una risposta tempestiva; qualora, in via eccezionale, i tempi di risposta superino le quattro settimane, il responsabile del trattamento è tenuto a notificarlo all'interessato di conseguenza. Nella notifica sono specificati i motivi che non consentono di prendere una decisione prima di quattro settimane e la data in cui si prevede sarà presa la decisione.

In generale il diritto di accesso è accordato per iscritto ove l'interessato lo richieda. Se l'interessato si presenta di persona al responsabile del trattamento, occorre stabilire se egli desidera che i dati gli siano forniti per iscritto o verbalmente.

Le richieste di accesso sono gratuite.

4. Estremi dell'autorità nazionale per la protezione dei dati e ruolo che essa può svolgere

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
DK-1300 København K
Tel.: +45 3319 3200
Fax: +45 3319 3218
E-mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

Si può presentare reclamo all'autorità per la protezione dei dati contro una decisione del servizio di polizia in materia di accesso. Nel trattare il reclamo, l'autorità per la protezione dei dati esamina il caso in sé al fine di assicurarsi che non siano stati inseriti dati in modo contrario alle norme della convenzione di Schengen.

5. Possibile esito della richiesta di accesso. Contenuto della comunicazione

Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1 della legge sul trattamento dei dati personali, il responsabile del trattamento (in questo caso il servizio di polizia) deve comunicare alla persona che abbia presentato una richiesta in tal senso se sta trattando i dati che la riguardano. In caso affermativo, le deve essere comunicato in forma intelligibile quali dati si stanno trattando, lo scopo di tale trattamento, la categoria dei destinatari dei dati ed ogni informazione disponibile in merito alla fonte di tali dati.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, paragrafo 1 e dell'articolo 30, paragrafo 2 della legge, ciò non si applica se sull'interesse della persona ad ottenere tali informazioni prevalgono interessi pubblici vitali, ivi compresi

- (1) la sicurezza nazionale
- (2)
- (3) la sicurezza pubblica
- (4) la prevenzione, la ricerca, l'accertamento e il perseguimento di reati o di violazioni della deontologia delle professioni regolamentate
- (5)
- (6)

Ai sensi dell'articolo 95 e degli articoli da 98 a 100 della convenzione di Schengen, lo scopo di inserire informazioni nel Sistema di informazione Schengen è il seguente: l'arresto di persone ricercate, la comparizione di persone citate, la notifica di una sentenza penale o di una richiesta di presentarsi, la sorveglianza discreta o controlli specifici sulle persone e sui veicoli e il rinvenimento di oggetti ricercati a scopo di sequestro o di prova in un procedimento penale.

In relazione a tali scopi, vi saranno situazioni in cui all'interessato non può essere comunicato se siano state inserite informazioni che lo riguardano ai sensi degli articoli 95 e da 98 a 100 della convenzione. Diversamente, l'interessato potrebbe essere in grado di assumere iniziative suscettibili di mettere in serio pericolo le misure da adottare a seguito della segnalazione (cfr. anche l'articolo 109, paragrafo 2 della convenzione di Schengen).

6. Riferimenti dei principali testi nazionali applicabili

Legge n. 429 del 31 maggio 2000 sul trattamento dei dati personali.

VIII. FINLANDIA

1. Natura del diritto di accesso

Il diritto di accesso dell'interessato è diretto.

2. Estremi dell'organismo al quale deve essere presentata la richiesta di accesso

La richiesta deve essere presentata dall'interessato stesso presso il distretto di polizia locale.

3. Formalità per la richiesta: informazioni e documenti da fornire - costo eventuale

Le domande devono essere inoltrate dagli interessati stessi presso la polizia, corredate di un documento attestante la loro identità.

L'esercizio del diritto di verifica è subordinato al versamento di una tassa soltanto se meno di un anno è trascorso dall'ultima volta in cui l'interessato ha esercitato tale diritto.

Il gestore dell'archivio, entro un tempo ragionevole, deve dare la possibilità alle persone figuranti nell'archivio di consultare le informazioni ivi contenute e fornire tali informazioni nel caso in cui riceva una domanda scritta in tal senso.

4. Estremi dell'autorità nazionale per la protezione dei dati e ruolo che essa può svolgere

Albertinkatu 25 A
PL 315,
FIN - 00181 Helsinki
Tel.: ++358 (0)10 36 66700
Fax: ++358 (0)10 36 66735
E-mail: tietosuoja@om.fi
Internet: www.tietosuoja.fi

Se la polizia rifiuta il diritto di verificare i dati SIS invocando l'articolo 27 della legge relativa ai dati personali, essa deve rilasciare un opportuno attestato e suggerire alla persona figurante nell'archivio di rivolgersi all'autorità nazionale per la protezione dei dati personali. Tale persona può quindi sottoporre la questione a questa autorità.

L'autorità per la protezione dei dati adotta decisioni vincolanti in materia di diritto di verifica dei dati. L'impugnazione contro decisioni adottate da tale autorità può essere proposta dinanzi al tribunale amministrativo competente e successivamente dinanzi alla corte suprema amministrativa (articoli 28 e 29 della legge relativa ai dati personali).

5. Riferimenti dei principali testi nazionali applicabili

Legge sulla protezione dei dati (523/1999)

Legge sulla protezione dei dati della polizia (761/2003)

IX. FRANCIA

1. Natura del diritto di accesso

Il diritto di accesso è misto.

L'accesso è diretto allorché le persone registrate nel SIS sono:

- persone ricercate nell'interesse della famiglia (articolo 97 della convenzione)
- minori oggetto di un divieto all'uscita dal territorio (articolo 97)
- minori fuggiaschi (articolo 97)
- persone menzionate o identificabili in occasione della segnalazione di un veicolo rubato (articolo 100).

In tutti gli altri casi, il diritto di accesso al SIS è indiretto. Ai sensi dell'articolo 39 della legge del 6 gennaio 1978 relativa all'informatica, agli archivi e alle libertà, l'autorità nazionale per la protezione dei dati ("Commission nationale de l'informatique et des libertés") incarica uno dei propri membri, magistrato o ex magistrato, che fa parte o ha fatto parte del Consiglio di Stato, della Corte di cassazione o della Corte dei conti, di svolgere le indagini utili e avviare le necessarie modifiche.

2. Estremi dell'organismo al quale deve essere presentata la richiesta di accesso

Le richieste che riguardano uno dei quattro casi per i quali il diritto di accesso è diretto devono essere inviate direttamente alla:

Direction générale de la police nationale
Ministère de l'intérieur
11 rue des Saussaies
F - 75008 Paris
Tel.: +33(0)1.49.27.49.27
Fax: ---
E-mail: ---
Internet: www.interieur.gouv.fr

In tutti gli altri casi, le richieste di accesso devono essere inviate alla:

Commission nationale de l'informatique et des libertés
8, rue Vivienne – CS 30223
F - 75083 PARIS CEDEX 02
Tel.: ++33 1 53 73 22 22
Fax: ++33 1 53 73 22 00
E-mail: bmonegier@cnil.fr
Internet: www.cnil.fr

3. Formalità per la richiesta: informazioni e documenti da fornire - costo eventuale

L'esercizio del diritto di accesso è strettamente personale. Le richieste devono essere presentate dagli interessati stessi (in nessun caso da un membro della famiglia) o dagli avvocati da essi incaricati.

Le richieste non prevedono formalità particolari. Tuttavia, il richiedente deve indicare il proprio nome, cognome, data e luogo di nascita e allegare la fotocopia leggibile di un documento che ne attesti l'identità. Inoltre devono essere allegate alla richiesta copie di qualsiasi documento pertinente (notifica di un rifiuto di visto fondato su una segnalazione nel SIS, decisione del giudice favorevole al richiedente come l'abrogazione di un decreto di espulsione).

La procedura di esercizio del diritto di accesso è gratuita.

4. Estremi dell'autorità nazionale per la protezione dei dati e ruolo che essa può svolgere

Commission nationale de l'informatique et des libertés
8, rue Vivienne– CS 30223
F - 75083 PARIS CEDEX 02
Tel.: ++33 1 53 73 22 22
Fax: ++33 1 53 73 22 00
E-mail: bmonegier@cnil.fr
Internet: www.cnil.fr

5. Regime linguistico

L'interessato può presentare la richiesta in francese.

X. GERMANIA

1. Natura del diritto di accesso

Il diritto di accesso in Germania è diretto. È esercitato direttamente presso l'autorità responsabile della registrazione dei dati. Se lo desidera, l'interessato può inoltre esercitare il suo diritto di accesso passando per l'autorità per la protezione dei dati.

2. Estremi dell'organismo al quale deve essere presentata la richiesta di accesso

Bundeskriminalamt
– SIRENE Büro –
D – 65173 Wiesbaden
Tel.: ++611 551 65 11
Fax: ++611 551 65 31
E-mail: sirenedeu@bka.bund.de

3. Formalità per la richiesta: informazioni e documenti da fornire - costo eventuale

L'interessato deve fornire il cognome (eventualmente il cognome da nubile), il nome e la data di nascita per evitare confusioni. Per il resto, le richieste non richiedono formalità particolari e la procedura è gratuita.

Spetta all'autorità responsabile, l'ufficio federale di polizia giudiziaria ("Bundeskriminalamt"), determinare le informazioni relative alla prosecuzione della procedura.

4. Estremi dell'autorità nazionale per la protezione dei dati e ruolo che essa può svolgere

L'autorità nazionale per la protezione dei dati può venire incontro all'interessato nell'esercizio dei suoi diritti trasmettendo la richiesta di accesso all'organismo responsabile della registrazione dei dati, ad es. l'ufficio federale di polizia giudiziaria, ovvero controllando, su richiesta, il rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati da parte di tale organismo. L'indirizzo dell'autorità è il seguente:

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Husarenstraße 30
D - 53117 Bonn
Tel.: ++49-228-997799-0
Fax: ++49-228-997799-550
E-mail: poststelle@bfdi.bund.de
Internet: www.bfdi.bund.de

Se la richiesta riguarda una segnalazione ai sensi dell'articolo 96 della convenzione di Schengen le informazioni sono solitamente comunicate.

Se la richiesta riguarda una segnalazione ai sensi dell'articolo 95 o dell'articolo 99 della convenzione di Schengen, può essere rifiutata se almeno uno dei motivi generalmente validi per rifiutare la trasmissione di informazioni, stabiliti all'articolo 19, paragrafo 4 della legge federale sulla protezione dei dati, si applica alla richiesta; ad esempio, se la trasmissione delle informazioni potrebbe compromettere la buona esecuzione dei compiti di competenza dell'organismo incaricato della registrazione o mettere a repentaglio la sicurezza pubblica o l'ordine pubblico, o se i dati o il fatto che sono stati registrati devono essere tenuti segreti in virtù di una norma di diritto o per la loro stessa natura, in particolare a motivo degli interessi predominanti di un terzo, per cui passano in secondo piano gli interessi dell'interessato ad ottenere le informazioni.

Se la segnalazione ai sensi dell'articolo 95 della convenzione di Schengen è stata effettuata su iniziativa di un'autorità straniera, la posizione assunta dall'autorità straniera da cui proviene la segnalazione deve essere presa in considerazione. In genere le informazioni sono trasmesse dall'ufficio SIRENE del Bundeskriminalamt. Se l'interessato si è rivolto all'autorità nazionale per la protezione dei dati, le informazioni sono trasmesse dall'autorità federale per la protezione dei dati. Le informazioni di solito comprendono la base giuridica della segnalazione, la data della medesima, la durata prevista per la conservazione dei dati e l'autorità dalla quale proviene.

5. Riferimenti dei principali testi nazionali applicabili

I principali testi nazionali applicabili sono l'articolo 109 della convenzione di Schengen in combinato disposto con l'articolo 19 della legge federale sulla protezione dei dati ovvero le disposizioni pertinenti in materia di diritto di accesso contenute nelle leggi dei Länder in materia di protezione dei dati.

6. Regime linguistico

Conformemente alla legislazione nazionale (articolo 23 della legge federale sulle procedure amministrative) la lingua ufficiale è il tedesco, ma per quanto riguarda la cittadinanza dell'Unione europea di cui all'articolo 17 del trattato CEE, le domande o richieste nelle lingue UE diverse dal tedesco sono altresì accettate.

XI. GRECIA

1. Natura del diritto di accesso

L'articolo 12 della legge 2472/1997 prevede che il diritto di accesso sia diretto (i richiedenti presentano le loro richieste direttamente all'ufficio SIRENE). Se i richiedenti trasmettono le loro richieste all'autorità per la protezione dei dati personali, quest'ultima consiglia di sottoporle direttamente all'ufficio SIRENE.

2. Estremi dell'organismo al quale deve essere presentata la richiesta di accesso

La legge prevede che le richieste siano trasmesse all'Ufficio SIRENE, il cui indirizzo completo è il seguente:

Ministry of Citizen Protection
Greek Police
International Police Cooperation Division
3d Division SIRENE
Kanellopoulou 4
GR- 101 77 Athens
Tel.: ++301 69 81 957
Fax: ++301 69 98 264/5
E-mail: info@sirene-gr.com
Internet: ---

3. Formalità per la richiesta: informazioni e documenti da fornire - costo eventuale

Le richieste devono menzionare il cognome e nome del richiedente, il nome del padre, la data di nascita completa e la cittadinanza. Gli altri dati come il numero della carta d'identità, il numero del passaporto, l'indirizzo e il numero di telefono e il nome della madre sono facoltativi. I richiedenti devono fornire una copia del passaporto.

Gli interessati devono versare 5 EUR al responsabile del trattamento (ufficio SIRENE) per poter esercitare il diritto di accesso, a norma dell'articolo 12 della legge 2472/1997, e 60 Eur per poter esercitare il diritto di opposizione, a norma dell'articolo 13 della legge 2472/1997 e della decisione 122 adottata il 9 ottobre 2001 dall'autorità per la protezione dei dati personali. Va aggiunto che la cifra fondamentale irrisoria di 5 EUR per l'esercizio del diritto di accesso al SIS non è mai riscossa e che l'autorità greca per la protezione dei dati sta esaminando la possibilità di abolirla ufficialmente.

4. Estremi dell'autorità nazionale per la protezione dei dati e ruolo che essa può svolgere

Gli estremi dell'autorità nazionale per la protezione dei dati personali della Grecia sono i seguenti:

Hellenic Data Protection Authority
Kifisias 1-3, 1st floor
GR – 115 23 Athens
Tel.: ++30 210 6475600
Fax: ++ 301 210 6475628
E-mail: contact@dpa.gr
Internet: www.dpa.gr

L'autorità nazionale per la protezione dei dati personali verifica la legittimità e la fondatezza della segnalazione nel SIS relativa al richiedente.

5. Possibile esito della richiesta di accesso. Contenuto della comunicazione

Se si tratta di una segnalazione a norma dell'articolo 96 della convenzione di Schengen, al richiedente sono comunicati i dati che lo riguardano.

Se la segnalazione è stata effettuata a norma dell'articolo 95 o 99 della convenzione di Schengen, è probabile che la comunicazione dei dati sia rifiutata. Inoltre, conformemente all'articolo 12, paragrafo 5 della legge 2472/1997, i dati non saranno comunicati se sono stati trattati per ragioni di sicurezza o in vista della verifica di reati particolarmente gravi. Nel caso di una segnalazione a norma dell'articolo 95 della convenzione di Schengen presentata da un'autorità straniera, si tiene conto del parere di quest'ultima per comunicare i dati al richiedente.

Le informazioni trasmesse al richiedente riguardano la base giuridica della segnalazione, la data della segnalazione nel SIS, il servizio che l'ha effettuata e il periodo in cui deve essere conservata.

6. Riferimenti dei principali testi nazionali applicabili

Le disposizioni che si applicano sono l'articolo 109 della convenzione di Schengen, l'articolo 12 (esercizio del diritto di accesso) e l'articolo 13 (esercizio del diritto di opposizione) della legge 2472/1997.

Osservazioni

Se i dati del richiedente sono stati inseriti nel SIS dalla polizia greca, le richieste per l'esercizio del diritto di accesso e del diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 12 e 13 della legge 2472/1997 sono presentate direttamente al responsabile del trattamento dei dati.

Per quanto riguarda il regime linguistico, la lingua ufficiale è il greco, tuttavia, sono esaminate anche le richieste in inglese.

XII. UNGHERIA

1. Natura del diritto di accesso

Il diritto di accesso può essere esercitato sia direttamente che indirettamente.

2. Estremi dell'organismo al quale deve essere presentata la richiesta di accesso

The SIRENE Office of the National Police Headquarters
H-1139 Budapest, Teve utca 4-6.
Tel: +36 1 443 5861
E-mail: sirene@nebek.police.hu

The Office of the Parliamentary Commissioner for Data Protection
H-1051 Budapest, Nádor u. 22.
Tel: +36 1 475 7100
E-mail: privacy@obh.hu

La richiesta di accesso può essere presentata personalmente presso qualsiasi servizio di polizia nel territorio dell'Ungheria e presso qualsiasi missione diplomatica della Repubblica d'Ungheria. Le richieste saranno trasmesse all'ufficio SIRENE.

3. Formalità per la richiesta: informazioni e documenti da fornire - costo eventuale

L'interessato deve fornire la prova credibile della propria identità. Le richieste possono essere presentate in ungherese, inglese, tedesco o francese. Le informazioni devono essere fornite per iscritto quanto prima, ma non oltre trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Questa può essere gratuita. Se l'interessato ripresenta la richiesta nel corso dello stesso anno, il costo della comunicazione delle informazioni sarà a suo carico.

4. Estremi dell'autorità nazionale per la protezione dei dati e ruolo che essa può svolgere

L'autorità nazionale per la protezione dei dati è autorizzata a rispondere alle richieste presentate dopo la verifica degli archivi pertinenti nel Sistema d'Informazione Schengen. Inoltre se l'interessato ha dei dubbi circa la risposta ricevuta dall'Ufficio SIRENE o se quest'ultimo non ha fornito alcuna risposta, l'interessato può rivolgersi all'autorità per la protezione dei dati.

5. Riferimenti dei principali testi nazionali applicabili

La legge LXIII del 1992 sulla protezione dei dati personali e il pubblico accesso ai dati d'interesse pubblico.

La legge CV del 2007 sulla cooperazione e sullo scambio di informazioni nell'ambito della convenzione di attuazione dell'accordo di Schengen.

XIII. ISLANDA

1. Natura del diritto di accesso

Il diritto di accesso alle informazioni è diretto.

2. Estremi dell'organismo al quale deve essere presentata la richiesta di accesso

Le domande devono essere trasmesse all'ufficio SIRENE dell'Islanda, diretto dal Capo della polizia nazionale islandese (CPNI).

L'indirizzo del CPNI è il seguente:

Ríkislögreglustjóri
Skúlagata 21
IS - 150 Reykjavík
Tel.: ++354 444 2500
Fax: ++354 444 2501
E-mail: rls@rls.is
Internet: www.rls.is

Speciali moduli per la domanda possono essere compilati presso i commissariati di polizia o la sede del CPNI. L'Ufficio SIRENE decide se le informazioni richieste possano essere comunicate.

3. Formalità per la richiesta: informazioni e documenti da fornire - costo eventuale

Il richiedente deve fornire la prova della propria identità e il modulo per la domanda deve essere compilato in presenza di un operatore di polizia. Il richiedente può chiedere l'accesso solo a informazioni che lo riguardano. Tuttavia un tutore legale può chiedere l'accesso a informazioni relative al suo assistito. L'esercizio del diritto di verifica è gratuito, ma nessuno può consultare il proprio fascicolo più di una volta l'anno, salvo che circostanze eccezionali giustifichino un accesso più frequente. In questi casi l'Ufficio SIRENE consulta l'autorità per la protezione dei dati.

4. Estremi dell'autorità nazionale per la protezione dei dati e ruolo che essa può svolgere

Quando un richiedente ha ricevuto la risposta tipo: "Non è registrata alcuna informazione che la riguardi/è vietata la comunicazione delle informazioni registrate" (cfr. punto 5), l'Ufficio SIRENE deve comunque avvertire il richiedente che egli ha la possibilità di interporre appello presso il Ministero della giustizia e dei diritti umani. Questo può chiedere all'autorità per la protezione dei dati un parere sulla decisione dell'Ufficio SIRENE.

The Ministry of Justice and Human Rights:
Dómsmála- og mannréttindaráduneytid
Skuggasund
IS - 150 Reykjavík
Tel.: ++354 545 9000.
Fax: ++354.552.7340
E-mail: postur@dmr.stjr.is
Internet: www.domsmalaraduneyti.is

L'indirizzo dell'autorità per la protezione dei dati è il seguente:

Persónuvernd
Rauðarárstígur 10
IS - 105 Reykjavík
Tel.: ++354 510 9600.
Fax: ++354 510.9606
E-mail: postur@personuvernd.is
Internet: www.personuvernd.is

5. Possibile esito della richiesta di accesso. Contenuto della comunicazione

L'Ufficio SIRENE deve rispondere senza indugio a tutte le domande, al più tardi entro un mese a decorrere dalla data di ricezione della richiesta. Se un richiedente è registrato, lo si informa dell'oggetto e dei motivi della registrazione. Quando l'oggetto della registrazione rende necessario mantenere il segreto o quando è in causa l'interesse di terzi o anche quando è in corso un'operazione di sorveglianza discreta, l'interessato non ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano. Riceve in questo caso la stessa risposta di un richiedente non registrato, ossia: "Non è registrata alcuna informazione che la riguardi/è vietata la comunicazione delle informazioni registrate".

6. Riferimenti dei principali testi nazionali applicabili

I principali testi nazionali applicabili sono: la legge n. 16/2000 relativa al Sistema d'informazione Schengen in Islanda e il regolamento n. 112/2001 riguardante il Sistema d'informazione Schengen in Islanda.

7. Regime linguistico

Benché non sia stabilito dalla legge, l'islandese è la lingua usata nell'amministrazione in Islanda. Tuttavia, se un'autorità islandese riceve una richiesta in un'altra lingua, vi risponderà. Se la richiesta proviene da una persona che non è in grado di comprendere una risposta in islandese (ad es. un cittadino straniero che non ha una persona islandese che tuteli i suoi interessi, vale a dire un procuratore) la risposta sarà fornita in una lingua di sua comprensione.

XIV. ITALIA

1. Natura del diritto di accesso

Il diritto di accesso può essere esercitato solo direttamente mediante richiesta al responsabile del trattamento, ossia il dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

2. Estremi dell'organismo al quale deve essere presentata la richiesta di accesso

In base alle indicazioni fornite dal predetto dipartimento della pubblica sicurezza, le richieste di accesso e di verifica vanno inoltrate al seguente indirizzo:

Ministero dell'interno
Dipartimento della pubblica sicurezza
Ufficio coordinamento e pianificazione delle forze di polizia
Divisione N.SIS
Via di Torre di Mezza Via 9/121 - 00173 Roma

Nel caso in cui alla richiesta non sia fornita una risposta soddisfacente, gli interessati possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, al seguente indirizzo:

Garante per la protezione dei dati personali
Piazza di Monte Citorio, 121
00186 Roma

È opportuno che i reclami siano inviati per posta, anziché via fax, in modo da assicurare la piena leggibilità dei documenti. Devono contenere un idoneo recapito dell'istante, possibilmente il recapito postale dove l'interessato possa agevolmente ricevere la risposta.

3. Formalità per la richiesta: informazioni e documenti da fornire - costo eventuale

Non sono richieste particolari formalità per la presentazione della domanda (può essere inviata per posta o via fax) né sono previsti costi o diritti di segreteria. Benché non vi siano norme espresse che impongano di accertare l'identità del richiedente per quanto riguarda l'accesso all'N-SIS nella legislazione applicabile, al fine di agevolare un più sollecito riscontro dei reclami, è opportuno che gli stessi siano redatti, possibilmente, in italiano, inglese, francese o tedesco, **siano sottoscritti dal diretto interessato**, contengano una sintetica descrizione dei motivi per i quali sono proposti e siano corredati di **fotocopia di idoneo documento di identità dell'interessato in corso di validità**.

4. Possibile esito della richiesta di accesso. Contenuto della comunicazione

5. Riferimenti dei principali testi nazionali applicabili

Le principali disposizioni normative nazionali applicabili sono:

- a) la legge 30 settembre 1993, n. 388, di ratifica ed esecuzione dell'accordo di Schengen e della relativa convenzione di applicazione (in particolare gli articoli 9, 10, 11 e 12);
- b) il decreto legislativo n. 196 del 2003.

XV. LETTONIA

1. Natura del diritto di accesso

Chiunque (che sia o non sia cittadino di uno Stato membro dello spazio Schengen) ha il diritto di accedere ai propri dati personali inseriti nel SIS (stabilito con regolamento n. 622 del gabinetto dei ministri sulle modalità di presentazione di una richiesta di informazioni da parte dell'interessato e le modalità di comunicazione all'interessato delle informazioni relative ai dati archiviati nel Sistema d'informazione Schengen e nel Sistema d'informazione SIRENE). L'interessato riceve una risposta entro un mese.

L'organismo competente a decidere sul ricorso presentato da una persona la cui richiesta di consultare i dati personali che la riguardano sia stata respinta o sia rimasta senza seguito è l'Ispettorato nazionale per la protezione dei dati ("State Data Inspectorate"), il quale è responsabile altresì del controllo sull'esercizio del diritto di rettificare dati errati o di cancellare dati personali ottenuti illegalmente.

2. Estremi dell'organismo al quale deve essere presentata la richiesta di accesso

La richiesta di accesso diretto (da formulare per iscritto) deve essere indirizzata alla Polizia di Stato o alle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica di Lettonia.

State Police
Čiekurkalna 1.linija 1, k-4
Riga, LV-1026
Tel.: +371 67075212; fax: +371 67371227
E-mail: kanc@vp.gov.lv

Gli estremi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica di Lettonia sono disponibili nel sito del Ministero degli affari esteri all'indirizzo:

<http://www.mfa.gov.lv/lv/Ministrija/mission>.

3. Formalità per la richiesta: informazioni e documenti da fornire

Le richieste devono essere presentate alla Polizia di Stato o alle rappresentanze diplomatiche e consolari della Lettonia, di persona o per via elettronica, con lettera datata e firmata. Se la richiesta è presentata di persona, l'interessato è tenuto a provare la sua identità esibendo un documento di identità. Se la richiesta è presentata per via elettronica, deve essere sottoscritta con firma elettronica sicura.

La richiesta deve indicare nome e cognome dell'interessato; data di nascita; codice personale (ove esista); luogo di nascita; paese d'origine; tipo (ove applicabile) e numero del documento di identità; titolo dell'autorità di rilascio; data di rilascio del documento di identità e relativa data di scadenza; numero di informazioni richieste (informazioni sull'interessato, informazioni sui destinatari delle informazioni relative all'interessato); modalità in base alle quali la persona intende ottenere la risposta (recandosi di persona presso l'ufficio della Polizia di Stato o le rappresentanze diplomatiche e consolari della Lettonia o fornendo l'indirizzo al quale la risposta deve essere recapitata).

La procedura è gratuita.

4. Possibile esito della richiesta di accesso. Contenuto della comunicazione

I rappresentanti della Polizia di Stato o le rappresentanze diplomatiche e consolari della Lettonia, dopo aver ricevuto la richiesta di informazioni dell'interessato, accertano l'identità di quest'ultimo e trasmettono la richiesta all'Ufficio SIRENE lettone, che opera all'interno della Polizia di Stato. L'Ufficio SIRENE effettua le necessarie verifiche riguardo alla richiesta presentata e, entro un mese, fornisce riscontro positivo o negativo all'interessato, inviando la risposta al recapito o alle autorità da questo indicati, ovvero l'indirizzo al quale la lettera deve essere recapitata o la Polizia di Stato o le rappresentanze diplomatiche e consolari della Lettonia.

5. Riferimenti dei principali testi nazionali applicabili

- Legge sulla protezione dei dati personali;
- Legge sul funzionamento del Sistema d'informazione Schengen;
- Regolamento n. 622 del gabinetto dei ministri, dell'11.9.2007, sulle modalità di presentazione di una richiesta di informazioni da parte dell'interessato e le modalità di comunicazione all'interessato delle informazioni relative ai dati archiviati nel Sistema d'informazione Schengen e nel Sistema d'informazione SIRENE.

6. Regime linguistico

Riguardo al regime linguistico, tutte le pratiche presso le autorità lettone devono essere inoltrate in lingua lettone, a norma della legge sulla lingua ufficiale della Repubblica di Lettonia che si applica altresì ai diritti di accesso al SIS. Tuttavia, la legge sui ricorsi (articolo 7, paragrafo 1, quarto comma) prevede la possibilità di non dare seguito a un ricorso o reclamo il cui testo sia di fatto illeggibile o incomprensibile. L'ufficio SIRENE lettone ha indicato che sono prese in esame anche le richieste presentate in inglese o in russo.

XVI. LUSSEMBURGO

1. Natura del diritto di accesso

L'accesso è indiretto, vale a dire che il diritto di accesso può essere esercitato soltanto tramite l'autorità di controllo.

2. Estremi dell'organismo al quale deve essere presentata la richiesta di accesso

Si tratta dell'autorità di controllo istituita dall'articolo 17 della legge del 2 agosto 2002 relativa alla protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, modificata dalla legge del 31 luglio 2006, dalla legge del 22 dicembre 2006 e dalla legge del 27 luglio 2007.

Parquet Général du Grand-Duché de Luxembourg
(Principal State Prosecutor's Office)
BP 15
L-2010 Luxembourg
Tel.: ++352 47 59 81-331
Fax: ++352 47 05 50
E-mail: parquet.general@mj.etat.lu

3. Formalità per la richiesta: informazioni e documenti da fornire - costo eventuale

La legge del 2002 non impone alcuna formalità particolare per le richieste.

La procedura è gratuita.

A norma dell'articolo 17 della legge del 2002 l'autorità di controllo effettuerà le opportune verifiche e indagini e disporrà le rettifiche necessarie.

4. Possibile esito della richiesta di accesso. Contenuto della comunicazione

L'autorità di controllo informerà l'interessato che il trattamento in questione non riguarda dati contrari ai trattati, alle leggi e ai regolamenti di applicazione.

L'interessato non ottiene alcuna comunicazione sul contenuto dei dati che lo riguardano.

5. Riferimenti dei principali testi nazionali applicabili

Legge del 2 agosto 2002 relativa alla protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, quale modificata.

Regolamento granducale del 9 agosto 1993 che autorizza la creazione e l'utilizzo di una banca dati che costituisce la sezione nazionale del Sistema d'informazione Schengen (N.SIS) (il regolamento non disciplina il diritto di accesso).

6. Regime linguistico

L'interessato può avviare la procedura relativa al diritto di accesso in una delle lingue seguenti:

- lussemburghese;
- francese;
- tedesco;
- inglese.

XVII. LITUANIA

1. Natura del diritto di accesso (diretto, indiretto o diritto di accesso misto)

L'interessato fruisce del diritto di accesso diretto.

2. Estremi dell'organismo al quale deve essere presentata la richiesta di accesso

Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione devono essere presentate al Ministero dell'interno della Repubblica di Lituania, il responsabile del trattamento:

Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania
Šventaragio str. 2, LT-01510 Vilnius
Lithuania
Tel.: +370 5 271 7130, fax: +370 5 271 8551
E-mail korespondencija@vrm.lt

3. Formalità per la richiesta: informazioni e documenti da fornire - costo eventuale

Le richieste devono essere presentate per iscritto e firmate. Devono includere l'identità della persona che chiede di accedere ai dati che la riguardano o di farli rettificare/cancellare (nome/i e cognome/i, numero d'identificazione personale (in mancanza, data di nascita), luogo di residenza, estremi (numero di telefono o indirizzo di posta elettronica)). Il richiedente deve fornire al responsabile del trattamento un documento attestante la sua identità. L'esercizio dei diritti è gratuito.

4. Possibile esito della richiesta di accesso. Contenuto della comunicazione

L'interessato ha il diritto di ottenere informazioni sull'origine e sul tipo dei dati personali raccolti, sullo scopo del loro trattamento e sui destinatari ai quali i dati sono o sono stati comunicati.

Il responsabile del trattamento, dopo aver ricevuto dall'interessato una richiesta sul trattamento dei dati personali, è tenuto a fornirgli idoneo riscontro e a comunicargli i dati richiesti entro 30 giorni civili dal ricevimento della richiesta.

Qualora l'interessato, dopo avere esaminato i dati personali, si accorga che questi sono errati, incompleti e inesatti o sono trattati in modo illegittimo e irregolare e si rivolga per iscritto al responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto a verificare senza indugio i dati personali in questione e a rettificare i dati errati, incompleti e inesatti e/o a sospenderne il trattamento, tranne l'archiviazione. Il responsabile del trattamento, qualora accerti che i dati personali sono trattati in modo illegittimo e irregolare, deve provvedere senza indugio a distruggere i dati personali raccolti in modo illegittimo e irregolare o a sospenderne il trattamento, tranne l'archiviazione.

Il responsabile del trattamento deve informare senza indugio l'interessato e i destinatari dei dati sulla rettifica o distruzione dei dati personali o sulla sospensione del loro trattamento a richiesta dell'interessato.

In conformità dell'articolo 17, paragrafo 2 della legge sulla protezione legale dei dati personali, il responsabile del trattamento deve creare le condizioni atte a consentire all'interessato di esercitare i suoi diritti, tranne nei casi di legge qualora sia necessario per garantire:

- 1) la sicurezza dello Stato o la difesa;
- 2) l'ordine pubblico, le attività volte a prevenire, ricercare, accertare e perseguire reati;
- 3) importanti interessi economici o finanziari dello Stato;
- 4) la prevenzione, la ricerca e l'accertamento di violazioni delle norme di deontologia professionale o ufficiale;
- 5) la protezione dei diritti e delle libertà dell'interessato o di terzi.

La comunicazione delle informazioni all'interessato in merito ai dati personali che lo riguardano è rifiutata se essa può nuocere all'esecuzione di azioni relative alla segnalazione o ai fini della tutela dei diritti e della libertà altrui. È negata in ogni caso durante il periodo di segnalazione a fini di sorveglianza discreta.

La decisione del responsabile del trattamento di respingere la richiesta dell'interessato deve essere adeguatamente motivata. Il responsabile del trattamento deve notificare all'interessato il suo rifiuto di comunicare i dati oggetto della richiesta entro 30 giorni civili dalla data di ricevimento della stessa.

A norma dell'articolo 109, paragrafo 1 della convenzione di Schengen, del 19 giugno 1990, il diritto di ciascuno di accedere ai dati che lo riguardano inseriti nel Sistema d'informazione Schengen è esercitato nel rispetto del diritto della parte contraente presso la quale l'interessato lo fa valere. Ove previsto dal proprio diritto, l'autorità nazionale di controllo prevista all'articolo 114, paragrafo 1 decide se ed in base a quali modalità comunicare informazioni. Una parte contraente che non ha effettuato la segnalazione può comunicare informazioni su tali dati soltanto se ha preventivamente dato la possibilità alla parte contraente che ha effettuato la segnalazione di prendere posizione.

Le norme sulla sezione nazionale del Sistema d'informazione Schengen in Lituania, approvate con ordinanza n. 1V-324 del Ministro dell'interno della Repubblica di Lituania, del 17 settembre 2007, prevedono che, qualora una segnalazione relativa all'interessato sia stata effettuata da un'altra parte contraente, il responsabile del trattamento dell'N.SIS comunichi all'interessato informazioni sui dati personali che lo riguardano contenuti nel SIS nazionale soltanto previa autorizzazione della parte contraente che ha effettuato la segnalazione.

Il responsabile del trattamento dell'N.SIS dà seguito alla richiesta scritta dell'interessato di rettificare dati personali errati, incompleti o inesatti, distruggere i dati personali trattati illegalmente o sospendere il trattamento, trasmettendo senza indugio la richiesta all'autorità competente della parte contraente e informandone l'interessato. Dopo la rettifica dei dati errati o inesatti, l'integrazione dei dati personali incompleti, la distruzione dei dati registrati illegalmente o la sospensione del loro trattamento da parte dell'autorità competente della parte contraente, il responsabile del trattamento dell'N.SIS è tenuto a darne immediata notifica all'interessato e ai destinatari dei dati dell'N.SIS ai quali sono stati comunicati i dati errati, inesatti o incompleti.

5. Estremi dell'autorità nazionale per la protezione dei dati e ruolo che essa può svolgere

State Data Protection Inspectorate
A.Juozapavičiaus str. 6 / Slucko str. 2, LT-09310 Vilnius
Lithuania
Tel.: +370 5 279 1445, fax: +370 5 261 9494
E-mail: ada@ada.lt
Internet: www.ada.lt

Se l'interessato non è soddisfatto della risposta ottenuta dal responsabile del trattamento o quest'ultimo rifiuta di accogliere la sua richiesta di esercitare il diritto di accedere ai dati personali, di farli rettificare o distruggere o di sospenderne il trattamento, o non risponde entro 30 giorni civili dalla data di ricevimento della richiesta, l'interessato può proporre reclamo contro gli atti (le omissioni) del responsabile del trattamento all'Ispettorato nazionale per la protezione dei dati ("State Data Protection Inspectorate") entro tre mesi dal ricevimento della risposta o entro tre mesi dalla scadenza del termine previsto per la risposta. L'interessato può accludere i documenti eventualmente disponibili (la risposta del responsabile del trattamento alla richiesta dell'interessato, ecc.) che avvalorino i fatti riportati nel reclamo al fine di garantirne un efficace riscontro.

L'Ispettorato nazionale per la protezione dei dati, una volta pervenuto il reclamo dell'interessato, verifica la liceità del trattamento dei dati personali e si pronuncia in merito ai fatti esposti nel reclamo.

6. Riferimenti dei principali testi nazionali applicabili

Legge sulla protezione legale dei dati personali.

Norme sulla sezione nazionale del Sistema d'informazione Schengen in Lituania, approvate con ordinanza n. 1V-324 del Ministro dell'interno della Repubblica di Lituania, del 17 settembre 2007.

7. Regime linguistico

Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione devono essere presentate in lituano, la lingua ufficiale dello Stato. Le richieste pervenute in un'altra lingua saranno esaminate secondo una procedura generale. Se la richiesta dell'interessato è presentata in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato, deve essere tradotta in lituano. La risposta all'interessato sarà redatta in lituano.

Nelle indagini relative al reclamo la lingua usata è il lituano. Se l'interessato introduce un reclamo presso l'Ispettorato nazionale per la protezione dei dati in una lingua diversa, il reclamo deve essere tradotto in lituano. Il lituano è la lingua usata per adottare la decisione relativa al reclamo e fornire una risposta al ricorrente.

XVIII. MALTA

1. Natura del diritto di accesso (diretto, indiretto o diritto di accesso misto)

L'interessato fruisce del diritto di accesso diretto.

2. Estremi dell'organismo al quale deve essere presentata la richiesta di accesso

Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione devono essere presentate all'autorità nazionale competente recapitandole al seguente indirizzo:

Data Protection Officer Insp. Sandro Camilleri
Legal Unit
Police Headquarters
Floriana
Tel.: 21224001
E-mail: sandro.camilleri@gov.mt

3. Formalità per la richiesta

In conformità della legislazione maltese, la richiesta deve essere presentata per iscritto e firmata dall'interessato. La richiesta sarà stilata in maltese o in inglese, le due lingue ufficiali riconosciute dalla Costituzione maltese. La risposta deve essere redatta nella stessa lingua usata dall'interessato per formulare la sua richiesta. Le informazioni devono essere fornite senza spese e senza ritardi eccessivi.

4. Procedura

La convenzione di Schengen dispone che il diritto delle persone fisiche di chiedere l'accesso ai dati personali inseriti nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) è esercitato nel rispetto del diritto dell'autorità nazionale competente presso la quale l'interessato lo fa valere.

La persona che abbia presentato una richiesta può ricevere informazioni scritte in conformità delle disposizioni generali sulla protezione dei dati previste dalla legge maltese sulla protezione dei dati (capitolo 440). Le informazioni devono essere fornite in forma intelligibile e indicare i dati personali effettivamente trattati, l'origine delle informazioni raccolte, lo scopo del trattamento e i possibili destinatari delle informazioni. Il diritto di accesso può essere rifiutato o limitato unicamente se ciò è giustificato ai fini della repressione dei reati o, se necessario, ai fini della protezione dell'interessato o della tutela delle libertà altrui.

L'eventuale decisione di rifiuto o limitazione sarà notificata per iscritto all'interessato, unitamente ai motivi per i quali è stata adottata, a meno che detta comunicazione possa nuocere all'esecuzione di un compito legale della Polizia o ai diritti e alle libertà altrui.

5. Estremi dell'autorità nazionale per la protezione dei dati e ruolo che essa può svolgere

Office of the Data Protection Commissioner
2, Airways House,
High Street
Sliema
Malta

Tel.: +35623287100, fax:: +35623287198
E-mail: commissioner.dataprotection@gov.mt
Internet: www.dataprotection.gov.mt

In caso di limitazione o rifiuto, l'interessato ha il diritto di proporre ricorso presso l'autorità nazionale per la protezione dei dati personali ("Data Protection Commissioner") entro trenta giorni dalla data in cui gli è stata notificata la decisione o dalla data in cui si possa ragionevolmente ritenere che ne sia venuto a conoscenza.

Nel ricevere il ricorso, l'autorità nazionale per la protezione dei dati personali esaminerà la decisione di rifiuto o limitazione e si accerterà della sua ragionevolezza e fondatezza.

6. Riferimenti delle disposizioni normative nazionali applicabili

Gli strumenti giuridici applicabili sono la legge sulla protezione dei dati (capitolo 440) e il decreto 142/2004 che disciplina il trattamento dei dati personali da parte della polizia.

XIX. PAESI BASSI

1. Natura del diritto di accesso

Il diritto di accesso nei Paesi Bassi è diretto. Alla sezione nazionale del Sistema d'informazione Schengen (N.SIS) si applica la legge sui dati di polizia (Wet politiegegevens). Il diritto di accesso è concesso a norma dell'articolo 25 della legge sui dati di polizia. Chiunque può richiedere per iscritto di accedere ai dati personali inseriti nel SIS inviando la richiesta al responsabile della protezione dei dati presso il Corpo nazionale dei servizi di polizia ("Korps Landelijke Politiediensten"). La risposta deve pervenire al richiedente entro sei settimane dalla presentazione della richiesta. Conterrà una comunicazione sul contenuto dei dati, a meno che motivi ostativi alla comunicazione conducano all'applicazione dell'articolo 27 della legge sui dati di polizia. La comunicazione può essere rifiutata, se necessario, ai fini:

- a. della corretta esecuzione di un compito di polizia;
- b. di importanti interessi di terzi;
- c. della sicurezza dello Stato.

2. Estremi dell'organismo al quale deve essere presentata la richiesta di accesso

Le richieste di accesso devono essere indirizzate al seguente organismo:

Korps Landelijke Politiediensten
Attention of the data protection officer
Postbus 3016
NL – 2700 KX Zoetermeer
Tel.: ++31-79-345 90 62
Fax: ++31-79-345 90 10

3. Formalità per la richiesta: informazioni e documenti da fornire - costo eventuale

Quando una persona presenta una richiesta di informazioni, il responsabile della protezione dei dati la consulta in merito alle modalità di trattamento della richiesta. Deve essere fornita una copia della carta d'identità. Per questo trattamento può essere chiesta una somma di 4,50 EUR.

La richiesta è esaminata per stabilire se darvi seguito ovvero se sussistono motivi giuridici ostativi alla stessa.

Le richieste relative alle segnalazioni effettuate in base all'articolo 96 saranno inoltrate all'autorità competente per questa categoria di segnalazioni, ovvero l'Ufficio immigrazione e naturalizzazione (IND) del Ministero della giustizia.

Le richieste relative alle altre categorie di segnalazioni saranno trattate dalle competenti autorità (di polizia).

Una volta ottenute le informazioni, l'interessato può presentare una richiesta di integrazione, rettifica o cancellazione dei dati.

4. Estremi dell'autorità nazionale per la protezione dei dati e ruolo che essa può svolgere

Se il trattamento della richiesta dà luogo ad una controversia, la domanda di conciliazione può essere indirizzata al seguente organismo:

College Bescherming Persoonsgegevens
Postbus 93374
NL – 2509 AJ Den Haag
Tel.: ++31(0)708888500
Fax: ++31(0)708888501
E-mail: info@cbpweb.nl
Internet: [web: www.cbpweb.nl](http://web:www.cbpweb.nl)

La domanda deve essere presentata entro sei settimane dal ricevimento delle informazioni.

L'intervento del College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), l'autorità olandese per la protezione dei dati, è gratuito in caso di rifiuto della domanda. Il CBP può essere invitato inoltre ad esaminare se i dati sono stati registrati nel Sistema d'informazione Schengen in conformità della convenzione di Schengen e della legge.

In alternativa, ovvero se fallisce la conciliazione da parte del CBP, può essere presentata un'istanza al tribunale circondariale (sezione amministrativa) affinché esamini il caso e adotti la decisione che ritenga opportuna.

XX. NORVEGIA

1. Natura del diritto di accesso

Il diritto di accesso è diretto.

2. Estremi dell'organismo al quale deve essere presentata la richiesta di accesso

Kriminalpolitisenralen
(National Criminal Investigation Service, NCIS)
PO Box 8163 Dep.
NO-0034 OSLO
Tel.: ++47 23 20 80 00
E-mail:
Fax: + +47 23 20 88 80
Internet: www.kripos.no

3. Formalità per la richiesta: informazioni e documenti da fornire - costo eventuale

La richiesta di accesso deve essere formulata per iscritto e firmata. La risposta deve essere trasmessa per iscritto entro un termine ragionevole che non può superare i 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Estremi dell'autorità per la protezione dei dati e ruolo che essa può svolgere

Datatilsynet
PO Box 8177 Dep.
NO-0034 OSLO
Tel.: +47 22 39 69 00
Fax: + 47 22 42 23 50
E-mail: postkasse@datatilsynet.no
Internet: www.datatilsynet.no

5. Possibile esito della richiesta di accesso. Contenuto della comunicazione

Spetta all'autorità che gestisce gli archivi (NCIS) pronunciarsi in primo luogo sulle richieste di accesso. Se la richiesta è stata presentata presso tale autorità, è trasmessa all'autorità che ha ordinato la registrazione dei dati, corredata di una richiesta di parere. Se la richiesta è stata presentata presso l'autorità che ha ordinato la registrazione dei dati, quest'ultima la trasmette all'autorità che gestisce gli archivi, corredata di un parere.

Qualora l'accesso sia negato in quanto il richiedente non è registrato o si applica la clausola di esclusione prevista dalla legge relativa al SIS (articolo 15), devono sempre essere addotte ragioni di altro tipo, affinché da esse non si desuma che sono stati registrati dati cui può essere rifiutato l'accesso.

6. Riferimenti dei principali testi nazionali applicabili

Legge relativa al Sistema d'informazione Schengen (LOV 1999-07-16-66)

Regolamenti di applicazione della legge n. 66 del 16 luglio 1999 relativa al Sistema d'informazione Schengen (regolamenti SIS).

XXI. POLONIA

1. Natura del diritto di accesso

Il diritto di accesso ai dati è diretto.

2. Estremi dell'organismo al quale deve essere presentata la richiesta di accesso

A norma della legge del 24 agosto 2007 sulla partecipazione della Repubblica di Polonia al Sistema d'informazione Schengen e al Sistema d'informazione visti, il responsabile polacco del trattamento dei dati registrati nel Sistema d'informazione Schengen è il comandante di polizia. Le richieste di accesso o di rettifica dei dati devono essergli indirizzate.

Indirizzo per la corrispondenza:
General Headquarters of the Polish Police (KGP)
Central Technical Authority KSI
02-514 Warsaw
148/150 Puławska Street
Poland

Per consultazioni riguardo al contenuto della richiesta di accesso ai dati personali, è possibile prendere contatto telefonicamente o per posta elettronica:

tel.: +48 (22) 601-53-29
tel.: +48 (22) 601-53-15
E-mail: cot.admin.ksi@policja.gov.pl

3. Formalità per la richiesta: informazioni e documenti da fornire - costo eventuale

Chiunque ha il diritto di ottenere informazioni esaurienti riguardo ai dati personali contenuti negli archivi di dati.

Conformemente all'articolo 32, paragrafo 5 della legge del 29 agosto 1997 sulla protezione dei dati personali (Gazzetta ufficiale del 2002, n. 101, pos. 926 e successivi emendamenti), l'interessato può esercitare il diritto di ottenere informazioni *una volta ogni sei mesi*.

La richiesta di accesso è gratuita.

A norma dell'articolo 32, paragrafi da 1 a 5 bis della legge sulla protezione dei dati personali, l'interessato può richiedere le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali che lo riguardano:

- se i dati esistono nell'archivio,
- da quanto tempo i dati sono trattati,
- da quale fonte i dati sono stati acquisiti,
- come sono forniti i dati,
- lo scopo e la finalità del trattamento,
- in quale misura e a chi sono stati forniti i dati.

Il responsabile del trattamento fornirà una risposta al riguardo entro 30 giorni. Per ottenere tali informazioni deve essere presentata una richiesta scritta in polacco.

La richiesta di informazioni deve indicare:

1. cognome e nome del richiedente,
2. numero nazionale di identificazione polacco PESEL (ove applicabile),
3. cittadinanza,
4. data e luogo di nascita,
5. fotocopia di un documento di identità recante un'immagine nitida,
6. luogo di residenza (paese, città, via e numero civico),
7. oggetto della richiesta,
8. firma del richiedente.

A norma dell'articolo 32 della legge del 14 giugno 1960 sul codice di procedura amministrativa (Gazzetta ufficiale del 2000, n. 98, pos. 1071 e successivi emendamenti), una parte può essere rappresentata in un procedimento amministrativo da un plenipotenziario, a meno che la natura delle attività richieda che si agisca di persona. L'articolo 33 del codice stabilisce le norme procedurali relative alla procura, ossia:

- il plenipotenziario può essere una persona fisica dotata di capacità giuridica;
- la procura deve essere notificata per iscritto;
- il plenipotenziario presenta l'originale o la copia autenticata della procura.

L'avvocato, il consulente legale o il mediatore autorizzato possono autenticare essi stessi la procura loro conferita.

Rifiuto di fornire informazioni sui dati personali trattati

In conformità dell'articolo 30 della legge sulla protezione dei dati personali, il responsabile del trattamento può rifiutare l'accesso se così facendo:

1. si svelano informazioni coperte dal segreto di Stato,
2. si mettono a repentaglio la sicurezza dello Stato o la difesa, l'incolumità e la salute pubblica o la sicurezza e l'ordine pubblico,
3. si mettono a repentaglio interessi economici o finanziari fondamentali dello Stato,
4. si ledono in modo sostanziale gli interessi personali dell'interessato o di terzi.

Diritto di rettificare i dati, chiedere la sospensione del loro trattamento o la cancellazione

L'interessato può chiedere al responsabile del trattamento di integrare, aggiornare, rettificare, cancellare e sospendere, in via temporanea o permanente, i dati che lo riguardano. Tuttavia, l'interessato è tenuto a dimostrare che i dati sono incompleti, superati, inesatti, che sono stati raccolti in violazione della legge o che il loro trattamento non è più necessario ai fini per i quali sono stati raccolti.

Le procedure di richiesta sono espletate conformemente alle disposizioni del codice di procedura amministrativa.

4. Estremi dell'autorità nazionale per la protezione dei dati e ruolo che essa può svolgere

Per garantire un livello adeguato di protezione giuridica alle persone i cui dati sono conservati nel Sistema d'informazione Schengen, l'Ispettore generale per la protezione dei dati personali controlla se i dati sono usati in violazione dei diritti dell'interessato. Tale controllo è esercitato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Indirizzo per la corrispondenza:
Bureau of the Inspector General for Personal Data Protection (GIODO)
2 Stawki Street
00-193 Warsaw
Poland
Tel.: +48 (22) 860-73-93
Fax: +48 (22) 860-70-86
<http://www.giodo.gov.pl>
kancelaria@giodo.gov.pl

Le persone i cui dati personali sono trattati nel Sistema d'informazione Schengen possono proporre reclamo all'Ispettore generale per la protezione dei dati personali in relazione all'attuazione delle disposizioni sulla protezione dei dati personali.

5. Riferimenti dei principali testi nazionali applicabili

- Legge del 24 agosto 2007 sulla partecipazione della Repubblica di Polonia al Sistema d'informazione Schengen e al Sistema d'informazione visti
- Legge del 29 agosto 1997 sulla protezione dei dati personali
- Legge del 14 giugno 1960 sul codice di procedura amministrativa
- Legge del 7 ottobre 1999 sulla lingua polacca.

XXII. PORTOGALLO

1. Natura del diritto di accesso

I cittadini fruiscono di un diritto di accesso indiretto ai dati del SIS. L'esercizio di tale diritto è garantito dall'autorità nazionale per la protezione dei dati ("Comissão Nacional de Protecção de Dados").

2. Formalità per la richiesta: informazioni e documenti da fornire - costo eventuale

Le richieste devono essere presentate per iscritto mediante uno dei due appositi moduli, uno per la richiesta di accesso e l'altro per la richiesta di rettifica o cancellazione. Tali moduli sono disponibili nel sito dell'autorità nazionale per la protezione dei dati nelle lingue portoghese, inglese e francese. Le richieste possono essere presentate di persona, allo sportello dell'autorità nazionale per la protezione dei dati, o a mezzo posta. I richiedenti devono presentare un documento attestante la loro identità (passaporto) o accludere alla richiesta copia autentica del passaporto per poter accedere ai dati che li riguardano. L'esercizio del diritto di accesso è gratuito.

3. Estremi dell'autorità nazionale per la protezione dei dati e ruolo che essa può svolgere

Comissão Nacional de Protecção de Dados
Rua de S. Bento, 148, 3º
1200-821 Lisboa
PORTUGAL
Tel.: (+351) 213 928 400
Fax: (+351) 213 976 832
<http://www.cnpd.pt>

Ai fini della comunicazione delle informazioni si tiene conto dell'eventuale esistenza di informazioni che possano, in determinati casi, compromettere la prevenzione della criminalità o le indagini giudiziarie ovvero la sicurezza dello Stato.

Alla comunicazione delle informazioni provvede l'autorità nazionale per la protezione dei dati.

4. Riferimenti dei principali testi nazionali applicabili

Si applicano la legge n. 67/98 del 26 ottobre 1998 (articolo 11, paragrafo 2) e la legge n. 2/94 del 19 febbraio 1994.

XXIII. REPUBBLICA SLOVACCA


1. Natura del diritto di accesso

Ai sensi dell'articolo 109 della convenzione, chiunque ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano inseriti nel Sistema d'Informazione Schengen (SIS). Tale diritto è esercitato conformemente al diritto nazionale della parte contraente. Nel caso della Repubblica slovacca l'interessato fruisce del diritto di accesso diretto.

2. Estremi dell'organismo al quale deve essere presentata la richiesta di accesso

Le richieste di accesso devono essere presentate al Ministero dell'interno, responsabile del trattamento dei dati:

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/5094 1111
Fax: 02/5094 4397
 **invia** e-mail
Internet: <http://www.minv.sk>

3. Formalità per la richiesta: informazioni e documenti da fornire

Ai sensi dell'articolo 69 quater della legge n. 171/1993 (Racc. del 1993) sulla forza di polizia, chiunque ha il diritto di chiedere per iscritto al Ministero dell'interno informazioni relative ai dati personali oggetto di trattamento. Il responsabile del trattamento dei dati del Sistema d'informazione Schengen è tenuto, nel contempo, a fornire informazioni gratuitamente entro 30 giorni dalla data di ricevimento della **richiesta scritta**.

Il modulo standard per la presentazione della succitata richiesta è disponibile nel sito del Ministero dell'interno. L'interessato è tenuto a comunicare i propri dati personali (nome, cognome, domicilio, luogo e data completa di nascita e cittadinanza) e a fornire copia della carta d'identità o del passaporto a conferma della sua identità.

4. Possibile esito della richiesta di accesso. Contenuto della comunicazione

La comunicazione al richiedente dei dati personali tratti dai sistemi d'informazione gestiti dalla polizia è disciplinata dall'articolo 69 quater della legge n. 171/1993 (Racc. del 1993) sulla forza di polizia.

Per quanto riguarda il Sistema d'informazione Schengen, se la segnalazione è stata effettuata a norma degli articoli da 95 a 98 e dell'articolo 100 della convenzione di Schengen, il richiedente sarà informato sui dati personali che lo riguardano (almeno i seguenti dati personali: nome, cognome, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza e motivo della segnalazione, ossia finalità del trattamento dei dati personali).

Qualora il diritto di accesso ai dati riguardi una segnalazione non effettuata dalla Repubblica slovacca, lo Stato che ha effettuato la segnalazione deve poter prendere posizione quanto alla possibilità di comunicare le informazioni al richiedente.

Se la segnalazione è stata effettuata a norma dell'articolo 99 della convenzione di Schengen, è probabile che la comunicazione delle informazioni sia rifiutata (il trattamento è stato effettuato per ragioni di sicurezza nazionale o ai fini dell'accertamento di reati particolarmente gravi).

In altre parole, la comunicazione delle informazioni all'interessato è rifiutata se essa può nuocere all'esecuzione di un compito legale connesso con una segnalazione o ai fini della tutela dei diritti e delle libertà altrui. La comunicazione è negata in ogni caso durante il periodo di segnalazione a fini di sorveglianza discreta.

A norma dell'articolo 69 quater della legge n. 171/1993 (Racc. del 1993) sulla forza di polizia, l'interessato fruisce inoltre del diritto di **richiedere per iscritto** al Ministero dell'interno la rettifica o cancellazione dei dati personali trattati nel Sistema d'informazione Schengen (il modulo standard per la presentazione delle richieste di rettifica o cancellazione è disponibile nel sito del Ministero dell'interno).

Se l'interessato sospetta che i dati personali siano trattati senza autorizzazione, può introdurre un **reclamo**, a norma dell'articolo 20, paragrafo 6 della legge sulla protezione dei dati, direttamente presso l'ufficio responsabile della protezione dei dati personali della Repubblica slovacca, il quale verifica pertanto se i diritti dell'interessato siano stati lesi in occasione del trattamento e dell'utilizzo dei dati personali inseriti nel Sistema d'informazione Schengen.

La presentazione dei reclami è disciplinata dalle disposizioni dell'articolo 45 della legge n. 428/2002 (Racc. del 2002) sulla protezione dei dati personali (il modulo standard per la presentazione dei reclami è anch'esso disponibile nel sito del Ministero dell'interno).

5. Estremi dell'autorità nazionale per la protezione dei dati e ruolo che essa può svolgere

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Odborárske nám. 3
817 60 Bratislava 15
Slovenská republika
Tel.:+421 2 502 39 418
Fax: +421 2 502 39 441
E-mail: mstatny.dozor@pdp.gov.sk
Internet:[http:// www.dataprotection.gov.sk](http://www.dataprotection.gov.sk)

6. Riferimenti dei principali testi nazionali applicabili

Legge n. 428/2002 (Racc. del 2002) sulla protezione dei dati personali, quale modificata.

XXIV. SLOVENIA

1. Natura del diritto di accesso

Il diritto di accesso è diretto.

2. Estremi dell'organismo al quale deve essere presentata la richiesta di accesso

La richiesta può essere compilata per iscritto o formulata oralmente affinché sia protocollata presso la polizia (Ministero dell'interno) al seguente indirizzo:

Policija, Ministrstvo za notranje zadeve
Štefanova 2
1501 Ljubljana
Slovenia
Fax: + 386 1 428 47 33
E-mail: mgp.mnz@gov.si

La richiesta può essere compilata altresì presso tutti i valichi di frontiera, le unità amministrative e le rappresentanze diplomatiche e consolari slovene all'estero. È trasmessa immediatamente alla polizia.

Il modulo relativo alla richiesta di informazioni sui dati contenuti nel Sistema d'informazione Schengen in Slovenia (N.SIS) può essere scaricato in inglese cliccando sul link che figura all'indirizzo:

<http://www.ip-rs.si/index.php?id=346>

3. Formalità per la richiesta: informazioni e documenti da fornire - costo eventuale

L'esercizio del diritto di consultare i dati personali in Slovenia è disciplinato dalla legge sulla protezione dei dati personali (articoli 30 e 31) e dalla legge sull'autorità nazionale per la protezione dei dati personali.

L'articolo 30 della legge sulla protezione dei dati personali impone alla polizia, che opera alle dipendenze del Ministero dell'interno e svolge le funzioni di responsabile del trattamento, l'obbligo di:

1. consentire all'interessato di consultare la descrizione dell'archivio nel SIS;
2. attestare che i dati che lo riguardano sono o meno oggetto di trattamento e consentirgli di consultare i dati personali contenuti nell'archivio del SIS nazionale e di trascriverli o copiarli;

3. fornirgli un estratto dei dati personali contenuti nell'archivio del SIS nazionale;
4. fornire un elenco dei destinatari ai quali sono stati comunicati i dati personali, indicando quando, su quale base e a quale scopo;
5. fornire informazioni sull'origine dei dati registrati nel SIS che lo riguardano e sulle modalità di trattamento;
6. fornire informazioni sullo scopo del trattamento e il tipo di dati personali trattati nel SIS, corredandole dei necessari chiarimenti;
7. spiegare gli aspetti tecnici e logico-tecnici delle procedure decisionali.

A tutt'oggi il trattamento della richiesta è gratuito. Al richiedente possono essere addebitate soltanto le spese materiali di riproduzione, come previsto dalle norme relative alle spese da addebitare alle persone nell'esercizio del diritto di accesso ai dati personali.

4. Estremi dell'autorità nazionale per la protezione dei dati e ruolo che essa può svolgere

Informacijski pooblaščenec
(Information Commissioner)
Vošnjakova 1
p.p. 78
1001 Ljubljana
Slovenia
Tel.: ++ 386 1 230 97 30
Fax: ++ 386 1 230 97 78
E-mail: mgp.ip@ip-rs.si
Internet: <http://www.ip-rs.si>

L'autorità nazionale per la protezione dei dati personali è competente a decidere in merito al ricorso proposto da una persona alla quale sia stato rifiutato l'accesso ai dati personali o alla cui richiesta l'autorità competente non abbia dato seguito.

I richiedenti che ritengano che i propri diritti siano stati lesi in occasione della presentazione di una richiesta di accesso possono presentare un reclamo presso l'autorità nazionale per la protezione dei dati personali. Una volta pervenuto il reclamo, copia dello stesso è trasmesso al responsabile del trattamento affinché formuli le osservazioni che ritenga pertinenti. Infine, l'autorità nazionale per la protezione dei dati personali, una volta ricevute le osservazioni e dopo aver esaminato le relazioni, le prove e altri atti di indagine, nonché le ispezioni degli archivi, ove necessario, e le audizioni della persona in causa e del responsabile del trattamento, decide in merito al reclamo e notifica la sua decisione agli interessati.

A tutt'oggi il trattamento del reclamo è gratuito.

5. Possibile esito della richiesta di accesso. Contenuto della comunicazione

Qualora le informazioni relative all'interessato figurino nell'archivio SIS e nel caso in cui la decisione sia positiva, il responsabile del trattamento trasmette all'interessato i dati che lo riguardano nella forma richiesta. La polizia deve consentire alla persona di consultare, trascrivere, copiare e ottenere un certificato entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta o, entro lo stesso termine, informare per iscritto la persona sui motivi del rifiuto. La polizia è tenuta a fornire alla persona l'estratto di cui al punto 3, l'elenco di cui al punto 4, le informazioni di cui ai punti 5 e 6 e le spiegazioni di cui al punto 7 indicati sopra entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta o, entro lo stesso termine, a informare per iscritto la persona sui motivi del rifiuto.

Del pari, il diritto della persona di consultare i dati personali che la riguardano può essere limitato in via eccezionale a norma dell'articolo 36 della legge sulla protezione dei dati personali per motivi di salvaguardia della sovranità nazionale e difesa nazionale, tutela della sicurezza nazionale e ordine costituzionale dello Stato, sicurezza, interessi politici ed economici dello Stato, esercizio delle responsabilità della polizia, per prevenire, rilevare, accertare, comprovare e perseguire reati e illeciti di minore entità, per rilevare e punire le violazioni delle norme deontologiche di talune professioni, per motivi monetari, di bilancio o fiscali, controllo della polizia e tutela dell'interessato al quale i dati si riferiscono o dei diritti e delle libertà altrui. Tali limitazioni sono ammesse unicamente nella misura necessaria al conseguimento dei fini per i quali sono state disposte.

6. Riferimenti dei principali testi nazionali applicabili

- Legge sulla protezione dei dati personali (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/2007, testo ufficiale consolidato), traduzione inglese non ufficiale disponibile all'indirizzo: <http://www.ip-rs.si/index.php?id=339>;
- Legge sull'autorità nazionale per la protezione dei dati personali (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 113/2005), traduzione inglese non ufficiale disponibile all'indirizzo: <http://www.ip-rs.si/index.php?id=325>;
- Norme relative alle spese da addebitare alle persone nell'esercizio del diritto di accesso ai dati personali (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 85/2007), testo unicamente disponibile in sloveno all'indirizzo: <http://www.ip-rs.si/zakonodaja/zakon-o-varstvu-osebnih-podatkov/pravilnik-o-zaracunavanju-stroskov-pri-izvrsevanju-pravice-posameznika-do-seznanitve-z-lastnimi-osebnimi-podatki/>.

XXV. SPAGNA

1. Natura del diritto di accesso

L'interessato fruisce del diritto di accesso diretto.

2. Estremi dell'organismo al quale deve essere presentata la richiesta di accesso

Le richieste di accesso devono essere indirizzate al seguente organismo:

Secretaría de Estado de Seguridad
Ministerio del Interior
Amador de los Ríos, 2
E – 28010 Madrid
Tel.: 060
Fax: ---
E-mail: estafeta@mir.es
Internet: www.mir.es

3. Formalità per la richiesta: informazioni e documenti da fornire - costo eventuale

Le richieste di accesso devono essere presentate per iscritto al responsabile del trattamento (Secretaria de Estado de Seguridad presso il Ministero dell'interno). A tal fine, l'interessato deve inviare la richiesta al responsabile del trattamento secondo modalità che comprovino l'invio e il ricevimento della stessa.

Non esiste alcun modulo standard né è richiesta alcuna formalità. Tuttavia, secondo la normale procedura amministrativa, la richiesta dovrebbe recare una descrizione esaustiva della richiesta vera e propria ed essere corredata di una copia del documento attestante l'identità dell'interessato, vale a dire la carta d'identità o il passaporto nazionali. Inoltre, l'interessato può accludere copia di qualsiasi documento pertinente che ritenga importante a sostegno della richiesta stessa.

La procedura è gratuita.

4. Estremi dell'autorità nazionale per la protezione dei dati e ruolo che essa può svolgere

Agencia Española de Protección de Datos (Data Protection Authority)

C/ Jorge Juan, 6
E - 28001 – Madrid
Tel.: + 34 901 100 099
Fax: + 34 91 445 56 99
E-mail: ciudadano@agpd.es
Internet: www.agpd.es

Come indicato poc'anzi, l'interessato fruisce del diritto di accesso diretto. Nondimeno, egli fruisce altresì del diritto di accesso indiretto per il tramite dell'autorità spagnola per la protezione dei dati personali qualora il responsabile del trattamento non dia seguito alla richiesta di accesso presentata dall'interessato o la risposta fornita non sia soddisfacente. In entrambi i casi, l'interessato può presentare un reclamo presso l'autorità spagnola per la protezione dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 117 del regio decreto 1720/2007 che approva il regolamento di attuazione della legge costituzionale n. 15/1999 relativa alla protezione dei dati personali, la procedura è avviata su richiesta dell'interessato, il quale preciserà il contenuto del reclamo e le disposizioni della succitata legge relativa alla protezione dei dati personali che reputi violate.

Una volta pervenuto il reclamo, è avviata una procedura a tutela dei diritti delle persone. Secondo tale procedura, l'autorità spagnola per la protezione dei dati personali trasmette copia del reclamo al responsabile del trattamento al fine di consentire all'organo amministrativo di presentare le difese che ritenga utili a sostegno della decisione di rifiuto o della risposta fornita al richiedente.

Gli atti eventualmente presentati sono trasmessi al richiedente che può formulare ulteriori osservazioni e commenti. Copia dei commenti è trasmessa al responsabile del trattamento, il quale ha la possibilità di fornire chiarimenti in merito alla sua decisione e rispondere ai commenti e alle osservazioni del richiedente.

Sulla scorta della dichiarazione di difesa e degli altri commenti e osservazioni, il direttore dell'autorità spagnola per la protezione dei dati personali decide in merito al reclamo presentato.

Va sottolineato che la decisione deve essere adottata e notificata entro sei mesi dalla data di ricevimento del reclamo presso l'autorità spagnola per la protezione dei dati personali.

Qualora la decisione sia positiva, l'autorità spagnola per la protezione dei dati personali la notifica al responsabile del trattamento, il quale concederà all'interessato il diritto di accesso entro dieci giorni dalla notifica. Inoltre il responsabile del trattamento è tenuto a comprovare il rispetto della decisione dell'autorità spagnola per la protezione dei dati, fornendone la prova scritta a tale autorità di controllo entro lo stesso termine.

5. Possibile esito della richiesta di accesso. Contenuto della comunicazione

Se la segnalazione è stata effettuata dalle autorità spagnole, spetta al responsabile del trattamento decidere sul contenuto della comunicazione. L'interessato riceve di norma copia degli atti amministrativi contenenti i dati personali archiviati.

Tuttavia, se la segnalazione è stata effettuata dalle autorità di un altro paese Schengen, il responsabile del trattamento deve informare l'omologo straniero del reclamo ricevuto in conformità del principio di cooperazione tra autorità nazionali con riguardo alla protezione dei dati personali. Spetterà alle autorità dell'altro paese Schengen decidere sul contenuto della comunicazione.

6. Regime linguistico

L'interessato che intenda avviare una procedura per il diritto di accesso in Spagna deve rivolgersi agli enti di diritto pubblico in spagnolo.

XXVI. SVEZIA

1. Natura del diritto di accesso

Il diritto di accesso è diretto.

2. Estremi dell'organismo al quale deve essere presentata la richiesta di accesso

Ogni richiesta di accesso ai dati deve essere rivolta alla Direzione della polizia nazionale ("Rikspolisstyrelsen"), l'autorità nazionale responsabile della sezione svedese del Sistema d'informazione Schengen.

Rikspolisstyrelsen
Box 12256
Polhemsgatan 30
S - 102 26 Stockholm
Tel.: ++46 (0)8-401 90 00
Fax: ++46 (0)8-401 99 90
E-mail: mrikspolisstyrelsen@polisen.se
Internet: <http://www.polisen.se>

3. Formalità per la richiesta: informazioni e documenti da fornire - costo eventuale

La domanda deve essere indirizzata per iscritto alla Direzione della polizia nazionale ed essere sottoscritta dal richiedente. In generale, la risposta alla richiesta di accesso deve pervenire entro un mese. L'accesso alle informazioni può essere concesso gratuitamente una volta all'anno (anno civile).

4. Estremi dell'autorità nazionale per la protezione dei dati e ruolo che essa può svolgere

Datainspektionen
Box 8114
Fleminggatan 14, 9th floor
S - 104 20 Stockholm
Tel.: ++46 (0)8-657 61 00
Fax: ++46 (0)8-652 86 52
E-mail: mdatainspektionen@datainspektionen.se
Internet: www.datainspektionen.se

L'autorità nazionale per la protezione dei dati personali ("Datainspektionen") si accerta che il trattamento dei dati personali in Svezia sia conforme alle disposizioni della legge sui dati personali e di altre leggi sulla protezione dei dati. L'autorità può procedere al controllo sia in base a un reclamo o di propria iniziativa. Le persone che non abbiano ottenuto una risposta soddisfacente alla loro richiesta di accesso ai dati inseriti nel SIS possono proporre reclamo all'autorità nazionale per la protezione dei dati personali. Il reclamo può dare luogo ad indagini che accertino il rispetto delle norme relative al diritto di accesso. La decisione dell'autorità nazionale per la protezione dei dati personali riguardo al diritto di accesso è tuttavia impugnabile anche presso il tribunale amministrativo.

5. Possibile esito della richiesta di accesso. Contenuto della comunicazione

La trasmissione dei dati dipende dalle disposizioni della legge sulla riservatezza (1980:100), che può vietare la comunicazione di alcuni dati. Alla trasmissione dei dati, laddove sia consentita, provvede la Direzione della polizia nazionale.

6. Riferimenti dei principali testi nazionali applicabili

Leggi applicabili: articoli 26 e 27 della legge sui dati personali (1998:204) e articolo 8 della legge sul Sistema d'informazione Schengen (2000:344).

7. Regime linguistico

In Svezia non vigono disposizioni specifiche al riguardo. Si accettano richieste in inglese.

XXVII. SVIZZERA

1. Natura del diritto di accesso

Il diritto di accesso è diretto. L'autorità competente per trattare le richieste di accesso ai dati personali contenuti nel SIS è il responsabile della protezione dei dati presso l'Ufficio federale di polizia in Svizzera.

2. Estremi dell'organismo al quale deve essere presentata la richiesta di accesso

Ufficio federale di polizia
Responsabile della protezione dei dati o Ufficio SIRENE
Nussbaumstrasse 29
CH-3003 Berna
www.fedpol.ch

3. Formalità per la richiesta: informazioni e documenti da fornire - costo eventuale

Le persone devono indirizzare le richieste di accesso ai dati personali trattati nel SIS direttamente all'Ufficio federale di polizia, il responsabile del trattamento dell'archivio SIS in Svizzera (unicamente richieste scritte corredate di una copia della carta d'identità o del passaporto in corso di validità).

4. Estremi dell'autorità nazionale per la protezione dei dati e ruolo che essa può svolgere

Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT)
Feldeggweg 1,
CH-3003 Berna
Tel.: +41(0)31 322 43 95, Fax: +41-(0)31 325 99 96
www.edoeb.admin.ch

Solo le richieste di verifica devono essere indirizzate all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) in Svizzera, il livello federale dell'autorità nazionale per la protezione dei dati personali.

ALLEGATI (MODELLI DI LETTERE)

Allegato 1

Modello di lettera per la richiesta di accesso

All'attenzione di: **Titolo e indirizzo dell'autorità competente**

D.M.XXXX,

Luogo

Gentile Signore/Signora,

a norma dell'articolo 109 della convenzione di Schengen,

il/la sottoscritto/a _____ (cognome, nome), _____ (cittadinanza),

_____ (data e luogo di nascita), _____ (indirizzo), chiede di accedere ai

dati personali che lo/la riguardano inseriti nel Sistema d'informazione Schengen.

Si allegano:

1. copia di un documento di identità in corso di validità a norma del diritto nazionale dello Stato Schengen (passaporto/carta d'identità/patente di guida (altro documento di identità valido));
2. copia dell'autorizzazione a rappresentare legalmente il richiedente;
3. altro.

Il richiedente / Il rappresentante legale

(Firma)

Allegato 2

Modello di lettera per la richiesta di verifica

All'attenzione di: **Titolo e indirizzo dell'autorità competente**

D.M.XXXX,

Luogo

Gentile Signore/Signora,

a norma dell'articolo 114, paragrafo 2 della convenzione di Schengen,

il/la sottoscritto/a _____(cognome, nome), _____(cittadinanza),

_____ (data e luogo di nascita), _____(indirizzo), chiede che siano

verificati i dati personali che lo/la riguardano inseriti nel Sistema d'informazione Schengen nonché l'utilizzazione che ne viene fatta.

Si allegano:

1. copia di un documento di identità in corso di validità a norma del diritto nazionale dello Stato Schengen (passaporto/carta d'identità/patente di guida (altro documento di identità valido);
2. copia dell'autorizzazione a rappresentare legalmente il richiedente;
3. altro.

Il richiedente / Il rappresentante legale

(Firma)

Allegato 3

Modello di lettera per la rettifica

All'attenzione di: **Titolo e indirizzo dell'autorità competente**

D.M.XXXX,

Luogo

Gentile Signore/Signora,

a norma dell'articolo 110 della convenzione di Schengen,

il/la sottoscritto/a _____ (cognome, nome), _____ (cittadinanza),

_____ (data e luogo di nascita), _____ (indirizzo), chiede la rettifica dei

dati che lo/la riguardano contenenti errori di fatto o la cancellazione dei dati che lo/la riguardano contenenti errori di diritto nel Sistema d'informazione Schengen. Motivi che giustificano la presente richiesta di rettifica/cancellazione:

Si allegano:

1. copia di un documento di identità in corso di validità a norma del diritto nazionale dello Stato Schengen (passaporto/carta d'identità/patente di guida (altro documento di identità valido));
2. copia dell'autorizzazione a rappresentare legalmente il richiedente;
3. altro.

Il richiedente / Il rappresentante legale

(Firma)